



RegioneLombardia

Proposta di legge regionale

**DISCIPLINA DEGLI APPALTI
PUBBLICI DI LAVORI, SERVIZI E
FORNITURE**

INDICE DELLA LEGGE

TITOLO I – Definizioni, finalità e ambito di applicazione.

- art. 1** – Finalità
- art. 2** – Definizioni
- art. 3** – Ambito di applicazione
- art. 4** – Potestà regolamentare

TITOLO II – Programmazione e progettazione dei lavori, forniture e servizi pubblici (ovvero della fase interna).

- art. 5** – Programmazione
- art. 6** – Responsabile unico del procedimento
- art. 7** – Progetti e tipologie progettuali
- art. 8** – Attività di progettazione
- art. 9** – Verifica e validazione dei progetti

TITOLO III – Indizione e svolgimento della gara per l'affidamento dell'appalto e della concessione (ovvero della fase di evidenza pubblica).

- art. 10** – Tipologie delle procedure d'appalto
- art. 11** – Bandi di gara e pubblicità
- art. 12** – Norme nazionali e sistemi unici di qualificazione
- art. 13** – Qualificazione negli appalti misti
- art. 14** – Selezione degli operatori economici, raggruppamenti
- art. 15** – Motivi di esclusione
- art. 16** – Capacità economica e finanziaria
- art. 17** – Capacità tecniche e professionali
- art. 18** – Norme di garanzia della qualità
- art. 19** – Albi speciali
- art. 20** – Contratto di concessione
- art. 21** – Promotore
- art. 22** – Sistemi di affidamento e procedure d'appalto
- art. 23** – Procedure particolari

- art. 24** – Accordi quadro
- art. 25** – Dialogo competitivo
- art. 26** – Criteri di aggiudicazione
- art. 27** – Offerte anormalmente basse
- art. 28** – Commissioni giudicatrici
- art. 29** – Affidamento e stipula dei contratti
- art. 30** – Tutela dei lavoratori
- art. 31** – Garanzie ed assicurazioni

TITOLO IV – Realizzazione, controllo e collaudo dell'appalto e della attività concessa (ovvero della fase di esecuzione).

- art. 32** – Direzione dell'esecuzione del contratto
- art. 33** – Varianti in corso d'opera
- art. 34** – Sub-contratti e sub-appalti
- art. 35** – Collaudo tecnico amministrativo
- art. 36** – Scelta del collaudatore
- art. 37** – Attività non soggette a collaudo
- art. 38** – Contenzioso

TITOLO V – Organizzazione della Regione per la trasparenza e qualificazione degli appalti pubblici.

- art. 39** – Consiglio regionale dei lavori pubblici
- art. 40** – Osservatorio regionale degli appalti e delle concessioni
- art. 41** – Elaborazione e diffusione indirizzi per la trasparenza e la qualità del ciclo dell'appalto
- art. 42** – Cooperazione fra amministrazioni aggiudicatrici
- art. 43** – Certificazioni
- art. 44** – Disposizioni per la semplificazione delle istanze
- art. 45** – Sistemi di qualità ed attestazione dell'attività amministrativa

TITOLO VI – Disposizioni finanziarie, transitorie e finali.

- art. 46** – Disposizione finanziaria
- art. 47** – Disposizioni transitorie e finali
- art. 48** – Entrata in vigore

TITOLO I

Finalità, Definizioni e Ambito di applicazione

Art. 1 – Finalità

1. La presente legge disciplina, nei limiti e nel rispetto della Costituzione, nonché dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario e dagli obblighi internazionali, la programmazione, la progettazione, l'affidamento, l'esecuzione ed il collaudo di appalti pubblici di lavori, servizi e forniture di qualsiasi importo da eseguirsi sul territorio regionale, con esclusione di quelli attribuiti alla competenza dello Stato.
2. Le disposizioni della presente legge, nel rispetto ed in attuazione di principi di sussidiarietà, perseguono obiettivi di efficienza, efficacia, trasparenza e qualità dell'oggetto dell'appalto nell'arco del suo intero ciclo.
3. Nella applicazione della presente legge, i contenuti delle attività e le modalità del loro svolgimento sono finalizzate a realizzare:
 - a) la tutela e la valorizzazione dell'ambiente nella prospettiva della sostenibilità dello sviluppo regionale;
 - b) l'integrazione della componente ambientale nella programmazione settoriale e nella sua attuazione;
 - c) l'uso oculato delle risorse naturali, con particolare riguardo ai materiali ed alle fonti non rinnovabili;
 - d) la valorizzazione dei beni culturali e ambientali e la qualità e l'accessibilità per tutti dell'ambiente costruito e non costruito;
 - e) la garanzia di libera e paritaria concorrenza tra gli operatori economici nel rispetto delle norme emanate a tutela dei diritti dei lavoratori e della sicurezza degli stessi, nonché della regolarità delle posizioni assicurative e previdenziali;
 - f) la promozione della partecipazione degli operatori economici alle diverse fasi del ciclo dell'appalto finalizzata alla più efficace definizione degli stessi, con particolare riferimento alle politiche di partenariato e di incentivazione della finanza di progetto.

Art. 2 – Definizioni

1. Ai fini della presente legge gli "appalti pubblici" sono contratti a titolo oneroso stipulati per iscritto tra uno o più operatori economici e una o più amministrazioni aggiudicatrici aventi per oggetto l'esecuzione di lavori, la fornitura di prodotti o la prestazione di servizi nel rispetto delle direttive europee. In particolare:
 - a) Gli "Appalti pubblici di lavori" sono contratti aventi per oggetto l'esecuzione o, congiuntamente, l'esecuzione e la progettazione di lavori relativi a una delle attività, di cui all'allegato I della direttiva europea unificata, o di un'opera, oppure l'esecuzione, con qualsiasi mezzo, di un'opera corrispondente alle esigenze specificate dall'Amministrazione aggiudicatrice. Per "opera" si intende il risultato di un insieme di lavori edili o di genio civile avente una funzione economica o tecnica autonoma.
 - b) Gli "appalti pubblici di forniture" sono contratti aventi per oggetto l'acquisto, la locazione finanziaria, la locazione o l'acquisto a riscatto, con o senza opzione per l'acquisto, di prodotti.

c) Gli “appalti pubblici di servizi” sono contratti aventi per oggetto la prestazione dei servizi di cui all’allegato II dell’emananda direttiva europea unificata. d) Gli appalti misti sono contratti aventi per oggetto, contemporaneamente componenti relative agli ambiti dei lavori, dei servizi e delle forniture o a due di essi, così come definiti all’articolo 2 dell’emananda direttiva unificata. 2. Ai fini della presente legge per “concessione di lavori pubblici” si intende un contratto che presenta le stesse caratteristiche di un appalto pubblico di lavori e per “concessione di servizi pubblici” si intende un contratto che presenta le stesse caratteristiche di un appalto pubblico di servizi. Per entrambi i contratti il corrispettivo consiste unicamente nel diritto di gestire l’opera o il servizio o in tale diritto accompagnato da un prezzo. 3. Ai fini della presente legge gli operatori economici coinvolti nel ciclo dell’appalto sono designati con le seguenti definizioni: a) I termini “fornitore”, “prestatore di servizi” e “imprenditore” designano una persona fisica o giuridica o un ente pubblico o raggruppamento di tali persone e/o organismi che offra sul mercato, rispettivamente prodotti, servizi o la realizzazione di lavori od opere. Il termine “operatore economico” designa sia il fornitore sia il prestatore di servizi sia l’imprenditore. b) L’operatore economico che ha presentato un’offerta è designato con il termine di “offerente”. Chi ha sollecitato un invito a partecipare a una procedura ristretta o negoziata o a un dialogo competitivo è designato con il termine di “candidato”. 4. Ai fini della presente legge sono “Amministrazioni aggiudicatrici”: lo Stato, la Regione, gli enti locali, le società e le aziende pubbliche, le associazioni o consorzi fra tutti a parte dei soggetti anzidetti e tutti gli organismi di diritto pubblico. Sono altresì Amministrazioni aggiudicatrici, Aziende in qualsiasi forma costituite nelle quali una o più amministrazioni di cui al paragrafo precedente esprimano una presenza nel capitale sociale o nell’organo di amministrazione superiore al 50 per cento 5. Per “organismo di diritto pubblico” si intende qualsiasi organismo istituito per soddisfare specificatamente bisogni di interesse generale aventi carattere non industriale o commerciale, dotato di personalità giuridica e la cui attività sia finanziata in modo maggioritario dallo Stato, dalla Regione, da enti locali o da altri organismi di diritto pubblico, oppure la cui gestione sia soggetta al controllo di questi ultimi, oppure il cui organo d’amministrazione, di direzione o di vigilanza sia costituito da membri dei quali più della metà è designata dallo Stato, dalla Regione, da enti locali o da altri organismi di diritto pubblico. 6. Ai fini della presente legge per “ciclo dell’appalto” si intende lo sviluppo complessivo di tutte le attività necessarie per realizzare una fornitura, un servizio o un lavoro; esso include le fasi così definite: a) “fase interna” è quella che include tutte le attività ed atti dal momento della programmazione fino alla predisposizione di tutti i documenti necessari alla indizione di una gara di appalto; b) “fase di evidenza pubblica” è quella che include tutte le attività ed atti dalla indizione di una gara fino alla scelta del contraente e assegnazione del contratto di appalto; c) “fase di esecuzione” è quella che include tutte le attività ed atti dalla firma del contratto di appalto fino al collaudo della fornitura, servizio o lavoro appaltato. 7. Per lavori in economia si intendono i lavori eseguiti sulla base di una perizia	
---	--

i cui contenuti minimi sono stabiliti dal regolamento, in quanto: a) di carattere manutentivo o di riparazione di opere od impianti; b) necessari per la compilazione dei progetti; c) necessari al fine di completare opere od impianti a seguito della risoluzione del contratto, quando vi è necessità di urgenza di completare i lavori; d) necessari per la realizzazione dei lavori di cui all'articolo 23, comma 13; salvo il disposto di cui all'articolo 7, comma 3 per eventuali specifiche integrazioni progettuali ritenute necessarie a giudizio del Responsabile unico del procedimento. 8. Sono lavori pubblici sussidiati i lavori eseguiti da enti pubblici, nonché quelli eseguiti da soggetti privati, fatta eccezione per i lavori di edilizia residenziale pubblica, che beneficiano di finanziamento regionale, in conto interessi o in conto capitale, o di altri contributi pubblici, anche cumulativi, assegnati in attuazione di piani e programmi approvati dalla Regione, di importo attualizzato pari o superiore al 50 per cento dell'importo progettuale.	
Art. 3 – Ambito di applicazione 1. Sono tenute al rispetto della presente legge tutte le Amministrazioni aggiudicatrici e tutti gli organismi di diritto pubblico così come definiti all'articolo 2, comma 5. 2. Le disposizioni della presente legge si applicano, altresì, ai soggetti privati e società a maggioranza privata, relativamente a lavori pubblici sussidiati, ai sensi dell'articolo 2 comma 8, di importo superiore ad un milione di euro; ai predetti soggetti non si applicano gli articoli 5, 6, 20, 32. 3. Ai concessionari di lavori pubblici e di servizi pubblici si applicano le sole disposizioni della presente legge in materia di pubblicità dei bandi di gara e termini per concorrere, secondo quanto previsto per gli appalti a terzi dalla direttiva 93/37/CEE del Consiglio, del 14 giugno 1993 e successive modifiche e integrazioni, nonché in materia di qualificazione degli esecutori di lavori pubblici; per i lavori eseguiti direttamente o tramite imprese collegate, ai sensi della citata direttiva 93/37 CEE, si applicano le sole norme relative alla qualificazione degli esecutori di lavori pubblici. 4. Enti e Società operanti nei settori dell'energia, trasporti, acque e telecomunicazioni sono tenute al rispetto della presente legge con la sola esclusione dei casi e per le attività espressamente previsti dalla direttiva 93/38/CEE. 5. I soggetti di cui ai commi 1 e 3 del presente articolo provvedono all'esecuzione dei lavori di cui alla presente legge esclusivamente mediante contratti di appalto o di concessione dei lavori pubblici ovvero in economia nei limiti di 200.000 euro. Le medesime disposizioni si applicano anche ai soggetti di cui al decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 158, per l'esecuzione di lavori di qualsiasi importo non rientranti tra quelli individuati ai sensi dell'articolo 8, comma 6, del medesimo decreto legislativo. Art. 4 – Potestà regolamentare. 1. La Giunta regionale, nell'esercizio della propria potestà regolamentare, provvede ad emanare apposito regolamento, di seguito così denominato, recante	

le norme di esecuzione della presente legge, alla cui osservanza sono tenute tutte le Amministrazioni aggiudicatrici.

2. Le singole Amministrazioni aggiudicatrici, per mettere in atto le attività previste dalla presente legge, possono disciplinare l'organizzazione e lo svolgimento delle funzioni loro attribuite, dotandosi di propri regolamenti..

TITOLO II
PROGRAMMAZIONE E PROGETTAZIONE
DEI LAVORI, FORNITURE E SERVIZI PUBBLICI

Art. 5 – Programmazione

1. Le Amministrazioni aggiudicatrici sono tenute a predisporre ed approvare un programma triennale dei lavori ed un elenco annuale di tutti gli appalti e le concessioni, distinti per i lavori, le forniture e i servizi che intendono realizzare ed acquisire
2. Il programma triennale e l'elenco annuale sono predisposti secondo gli schemi tipo definiti nel regolamento, nonché adottati ed approvati con modalità e tempi coincidenti con quelli previsti per l'approvazione del bilancio preventivo del quale fanno parte integrante. Nel caso di appalti di lavori di importo superiore ad un milione di euro all'elenco annuale sono allegati, sia in fase di adozione che di approvazione, i relativi progetti preliminari, mentre per importi inferiori è sufficiente allegare lo studio di fattibilità. La Regione procede all'adozione ed all'approvazione del proprio programma triennale e dell'elenco annuale mediante delibera della Giunta. Il programma triennale e l'elenco annuale, nonché le eventuali loro variazioni, sono inviati all'Osservatorio regionale per gli appalti pubblici che ne dà pubblicità mediante pubblicazione sul sito informatico della Regione.
3. Il programma triennale identifica in modo puntuale e sintetico e con un ordine di priorità l'oggetto di ogni singolo lavoro o opera che si intende affidare nel triennio successivo all'anno in corso ed il relativo costo complessivo presunto. Nell'ambito di tale ordine sono da ritenere comunque prioritari i lavori di manutenzione, di recupero del patrimonio esistente e di completamento dei lavori già iniziati. Per i lavori l'inserimento nel piano triennale è preceduto dalla definizione dell'analisi dei bisogni ed almeno da uno studio di fattibilità. Il regolamento stabilisce i contenuti minimi dell'analisi dei bisogni e dello studio di fattibilità anche con riferimento alla compatibilità ambientale e all'utilizzo razionale dei materiali e delle fonti energetiche non rinnovabili.
4. L'elenco annuale identifica i lavori, servizi e forniture che si intendono realizzare nell'esercizio finanziario cui esso si riferisce, specificando, altresì, le caratteristiche essenziali degli stessi.
5. Un lavoro, servizio o fornitura non inserito nell'elenco annuale e, nel caso di lavori anche nel programma triennale, può essere affidato sulla base di un autonomo piano finanziario che non utilizzi risorse già previste tra i mezzi finanziari dello stesso elenco, fatta eccezione per le risorse rese disponibili da accertate economie e per interventi imposti da eventi imprevedibili o calamitosi, nonché quelli dipendenti da sopravvenute disposizioni di legge o regolamenti statali o regionali, ovvero da atti adottati a livello comunitario.
6. Le Amministrazioni aggiudicatrici possono prevedere lo stanziamento nei propri bilanci di un apposito fondo, non inferiore al 2 per cento del valore degli appalti inseriti nel piano triennale, gestito dal Responsabile unico del procedimento, per la predisposizione di studi, indagini e ogni attività di ricerca propedeutica e necessaria per una corretta ed efficace programmazione e progettazione delle forniture, servizi e lavori da appaltare o affidare in concessione. Le Amministrazioni aggiudicatrici, con

proprio regolamento, disciplinano le modalità per la costituzione e l'utilizzazione del predetto fondo.	
Art. 6 – Responsabile unico del procedimento 1. Per ogni lavoro, servizio, fornitura le Amministrazioni aggiudicatrici, secondo i propri ordinamenti, nominano, un Responsabile unico del procedimento delle fasi di studio preliminare, programmazione, progettazione, affidamento, esecuzione e collaudo dell'appalto. Il regolamento individua e disciplina le funzioni del Responsabile unico del procedimento che deve essere soggetto dipendente dell'Amministrazione aggiudicatrice. 2. Il Responsabile unico del procedimento deve possedere competenze professionali tali da garantire il controllo ed il coordinamento per un corretto e tempestivo svolgimento del ciclo dell'appalto, assicurando in particolare la conformità alle norme vigenti di tutti gli atti e le procedure che si realizzano. Nel caso di carenza di tali competenze in capo allo stesso Responsabile o di particolare complessità del ciclo dell'appalto le Amministrazioni aggiudicatrici assicurano allo stesso Responsabile le attività di supporto di cui al comma 3. 3. Le Amministrazioni aggiudicatrici sono tenute a garantire le condizioni organizzative per l'efficace espletamento delle attività del Responsabile unico del procedimento. Su richiesta motivata del Responsabile unico del procedimento le Amministrazioni aggiudicatrici possono affidare ad idonee figure professionali attività di supporto allo stesso Responsabile. 4. Le Amministrazioni aggiudicatrici definiscono con proprio regolamento le modalità di attribuzione delle funzioni al Responsabile unico del procedimento e di un compenso da ripartire tra lo stesso Responsabile ed i suoi collaboratori dipendenti della stessa Amministrazione. Tale compenso dovrà comunque essere previsto nel quadro economico del singolo appalto e non potrà eccedere lo 0,5 per cento dell'importo dei lavori, servizi e forniture desunto dal quadro economico che precede l'affidamento.	
Art. 7 – Progetti e tipologie progettuali. 1. Il progetto è il documento tecnico costituito da un insieme di elaborati coordinati le cui caratteristiche e i cui specifici contenuti dipendono dal livello di definizione di volta in volta richiesto, in funzione della natura dell'oggetto dell'appalto. 2. Ai fini della presente legge le gare di appalto di lavori sono esperite sulla base di progetti che possono, anche in relazione alla procedura adottata, avere un diverso livello di definizione. A tal fine i livelli di progettazione di norma necessari sono: a) <u>progetto preliminare</u>, con il quale sono definite le caratteristiche qualitative e funzionali dei lavori, Il quadro delle esigenze da soddisfare e delle specifiche prestazioni da fornire. In ogni caso il progetto preliminare contiene una relazione tecnica descrittiva delle ragioni della scelta della soluzione prospettata in base alla valutazione delle eventuali soluzioni possibili attraverso un rapporto costo-benefici, tenuto conto dei contenuti dell'analisi dei bisogni e dello studio di fattibilità che hanno portato all'inserimento dell'opera nell'elenco annuale. Devono altresì essere definiti schemi grafici sufficienti per l'individuazione	

delle caratteristiche dimensionali, volumetriche, tipologiche, funzionali e tecnologiche dei lavori da realizzare.

- b) progetto definitivo, che individua compiutamente i lavori da realizzare, sviluppando i contenuti di scelta ed indirizzo nonché le esigenze stabilite nel progetto preliminare. In ogni caso il progetto definitivo consiste in una relazione tecnica descrittiva dei criteri utilizzati per le scelte progettuali, nonché delle caratteristiche dei materiali prescelti e dell'inserimento delle opere sul territorio ; nello studio di impatto ambientale, ove previsto; in disegni descrittivi delle caratteristiche delle opere, delle superfici e dei volumi da realizzare; nei calcoli preliminari delle strutture e degli impianti previa esecuzione delle indagini di tipo geognostico, idrologico, sismico e di altro tipo necessari per l'esecuzione di tali calcoli preliminari. ;in un computo metrico estimativo ed in un elenco prezzi unitari . Quando l'appalto viene affidato sulla base di un progetto definitivo, ai sensi dell'art. 10, comma 5, dello stesso fa parte il capitolato speciale. Il progetto definitivo deve altresì contenere tutti gli elaborati necessari e/o richiesti per il rilascio dei pareri e degli atti di assenso comunque denominati richiesti dalla normativa.
- c) progetto esecutivo, con il quale sono descritti dettagliatamente i lavori, da realizzare. In ogni caso il progetto esecutivo è costituito dall'insieme delle relazioni, dei calcoli esecutivi delle strutture e degli impianti, degli elaborati grafici, dal computo metrico estimativo, dall'elenco prezzi unitari, dal capitolato speciale d'appalto, sulla base dei precedenti livelli di progettazione.. Il progetto esecutivo è corredato, altresì, da apposito programma di gestione e/o manutenzione nei casi definiti dal regolamento per le diverse tipologie di appalto.

3. Il Responsabile unico del procedimento individua i livelli di progettazione necessari ed i contenuti documentali del progetto da appaltare, in ragione della peculiarità delle opere, rispetto alle prescrizioni in tal senso di norma stabilite nel regolamento.

4. Per appalti di servizi e/o forniture il Responsabile unico del procedimento individua, ove li ritenga necessari, idonei livelli di progettazione ed i relativi contenuti documentali, sulla base, per affinità, di quanto stabilito ai commi 2 e 3 e di quanto, di norma, prescritto dal regolamento, salvo il disposto di cui al comma 7.

5. La progettazione si conforma alle finalità di cui all'articolo 1 della presente legge osservando, in particolare, criteri di tutela, valorizzazione ed accessibilità per tutti dell'ambiente costruito e non costruito, di minimizzazione dell'impegno di risorse e fonti non rinnovabili, e del più efficace utilizzo delle risorse naturali impegnate e si svolge in modo da assicurare:

- a) la qualità del lavoro, servizio o fornitura nonché la sua efficace idoneità prestazionale e funzionale;
- b) la massima manutenibilità, durabilità dei materiali ed agevole controllabilità delle prestazioni nel tempo;
- c) Il rispetto dei requisiti minimi di sostenibilità ambientale, nonché la conformità urbanistica, fatti salvi i disposti di cui all'articolo 1 della legge 1 gennaio 1978, n. 1;
- d) la previsione delle misure tese alla mitigazione degli effetti ambientali negativi, non eliminabili, prodotti dalla esecuzione del

lavoro, del servizio, della fornitura. Il regolamento stabilisce gli indirizzi al fine di assicurare quanto previsto alle lettere a), b), c), e d). 6. Per capitolato d'oneri si intende il documento che individua tutti gli elementi necessari per una compiuta definizione tecnica ed economica, nonché le caratteristiche, quantitative, qualitative, e prestazionali dell'oggetto dell'appalto, in relazione al sistema, alla procedura ed al criterio di affidamento prescelti. 7. Le specifiche tecniche di cui all'allegato VI dell'emananda direttiva unificata figurano nei documenti dell'appalto quali i bandi di gara, il capitolato d'oneri o i documenti complementari. Il regolamento disciplina i contenuti minimi dei documenti di gara nel rispetto dei disposti di cui all'articolo 23 dell'emananda direttiva unificata.	
Art. 8 – Attività di progettazione 1. Le prestazioni relative alla elaborazione di progetti, nonché quelle per la predisposizione di studi e documenti speciali, quando previsti, sono realizzati dagli uffici tecnici delle Amministrazioni aggiudicatrici ovvero espletate da operatori economici esterni alle stesse, nel rispetto delle norme vigenti sulle competenze professionali e nel rispetto dei principi di tutela della concorrenza. 2. Le suddette prestazioni possono essere altresì affidate ad altre amministrazioni pubbliche di cui le singole Amministrazioni aggiudicatrici possono avvalersi previa stipula di apposita convenzione. 3. In caso di progettazione effettuata dagli uffici tecnici delle Amministrazioni aggiudicatrici, una somma non superiore all'uno per cento dell'importo dei lavori, servizi o forniture, compresa tra le somme a disposizione nel quadro economico di ogni singolo intervento, è ripartita tra gli incaricati della redazione del progetto. I criteri per il riparto sono definiti con apposito provvedimento adottato dalle stesse Amministrazioni. All'interno di tale percentuale si intendono compensati anche gli adempimenti legati alla funzione di coordinatore della sicurezza in fase di progettazione, fermi restando i requisiti professionali che il soggetto da incaricare deve possedere a norma di legge. 4. Nel caso di appalti di beni culturali immobili e superfici decorate di edifici siti in zone a rischio sismico, geologico o idrogeologico, il regolamento detta disposizioni sugli studi da produrre riguardanti il rapporto tra le peculiarità dell'area e le caratteristiche tecniche dell'intervento finalizzate al miglioramento del bene dal punto di vista statico e strutturale compatibilmente con il valore storico-artistico e architettonico del bene stesso. 5. Salva diversa e motivata valutazione da parte del Responsabile unico del procedimento, l'incarico di direttore dei lavori o di responsabile tecnico, di cui all'art 32, è affidato al soggetto che ha effettuato la progettazione. 6. Gli affidatari di incarichi di progettazione non possono partecipare agli appalti, nonché agli eventuali sub-contratti, per i quali abbiano svolto la suddetta attività di progettazione; ai medesimi appalti e sub-contratti non può partecipare un soggetto controllato, controllante o collegato all'affidatario di incarichi di progettazione. Le situazioni di controllo e di collegamento si determinano con riferimento a quanto previsto dall'art. 2359 del codice civile. I divieti di cui la presente comma sono estesi ai	

dipendenti dell'affidatario dell'incarico di progettazione, ai suoi collaboratori nello svolgimento dell'incarico e ai loro dipendenti, nonché agli affidatari di attività di supporto alla progettazione e ai loro dipendenti. 7. L'incarico per la "relazione geologica", deve essere affidato a geologi abilitati e non può essere oggetto di subappalto. 8. Quando la prestazione riguarda la progettazione di lavori di particolare rilevanza sotto il profilo architettonico, ambientale, storico-artistico e conservativo, nonché tecnologico, le Amministrazioni aggiudicatrici valutano, in via prioritaria, l'opportunità di ricorrere alla procedura del concorso di progettazione o del concorso di idee, prevedendo anche forme di agevolazione e di incentivo a favore dei giovani professionisti. Il regolamento stabilisce criteri e procedure per l'espletamento dei concorsi di progettazione e di idee, indicando tra i parametri di valutazione quelli mirati al soddisfacimento dei principi di sostenibilità ambientale e di qualità architettonica. Al vincitore del concorso di progettazione può essere affidato a trattativa privata l'incarico delle fasi successive della progettazione. 9. E' istituito un fondo di rotazione destinato alle amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 3, comma 1, che anticipa le spese per l'espletamento di concorsi di idee e di progettazione relativi ad interventi il cui importo stimato non sia inferiore a 200.000 euro. 10. La Giunta Regionale con proprio atto stabilirà condizioni, criteri, modalità e termini per la presentazione delle domande, l'erogazione ed il rimborso delle anticipazioni.	
Art. 9 – Verifica e validazione dei progetti 1. Il Responsabile unico del procedimento esegue sull'attività di progettazione una verifica progressiva che si sviluppa con il progredire del progetto stesso. Il progetto preliminare, prima della sua approvazione, è sottoposto a verifica in collaborazione con i progettisti, mentre il progetto sulla base del quale viene affidato l'appalto, prima della sua approvazione, è sottoposto a procedura di validazione in contraddittorio con gli stessi progettisti. In ogni caso il progetto esecutivo è sempre sottoposto, dallo stesso Responsabile Unico del Procedimento, a validazione, anche nel caso in cui questo sia affidato all'appaltatore congiuntamente all'esecuzione dell'appalto, ai sensi dell'art. 10, comma 3. 2. La validazione del progetto consiste nella redazione di un documento con il quale si attesta: a) la conformità alle esigenze e/o prestazioni definite nello studio di fattibilità, nel progetto preliminare e/o definitivo; b) l'applicazione delle norme tecniche, di qualsiasi natura, prescritte per lo specifico oggetto dell'appalto, in relazione al livello progettuale; c) la completezza, chiarezza e coerenza dei documenti costituenti il progetto ai fini dell'avvio delle procedure di appalto. Le modalità e le forme da osservare per le procedure di verifica e validazione sono disciplinate dal regolamento. 3. La validazione, nei casi di progetti di particolare complessità, quando l'Amministrazione aggiudicatrice, su proposta motivata del Responsabile unico del procedimento lo ritenga necessario, può essere affidata ad un operatore economico esterno nel rispetto delle norme previste dalla presente legge per l'affidamento di appalti di servizi connessi alla progettazione, purché iscritti all'albo regionale dei collaudatori e dei validatori di cui	

all'articolo 36, comma 1. 4. Per lavori di importo superiore a 20 milioni di euro la validazione è affidata ad organismi di controllo accreditati ai sensi della norma europea UNI CEI EN 45004. 5. . L'attività di validazione è incompatibile con le attività di progettazione. In caso di mancata validazione o di validazione condizionata, il progettista è tenuto ad adeguare il progetto a propria cura e spese. 6. Gli organismi di controllo accreditati ai sensi della norma europea UNI CEI EN 45004, nell'espletamento degli incarichi di validazione, devono avvalersi di tecnici iscritti all'albo regionale dei collaudatori e dei validatori di cui all'articolo 36, comma 1.	
---	--

TITOLO III

INDIZIONE E SVOLGIMENTO DELLA GARA PER L’AFFIDAMENTO DELL’APPALTO E DELLA CONCESSIONE

Art. 10 – Tipologie delle procedure d’appalto.

1. Le procedure di affidamento degli appalti si distinguono in:

- a) procedure aperte, o pubblici incanti in cui ogni operatore economico interessato, in possesso dei requisiti richiesti, può presentare un’offerta;
- b) procedure ristrette, o licitazioni private, o appalti-concorso in cui ogni operatore economico può chiedere di partecipare ed in cui soltanto gli operatori economici invitati dalle amministrazioni aggiudicatrici possono presentare un’offerta ;
- c) procedure negoziate, o trattative private in cui l’Amministrazione aggiudicatrice definisce direttamente il contratto di appalto con uno o più operatori economici autonomamente scelti, eventualmente in specifici albi istituiti in modo trasparente e predefinito con procedura ad evidenza pubblica, fatti salvi i disposti di cui all’articolo 12.

2. Oltre alle procedure di cui al comma precedente l’amministrazione aggiudicatrice può ricorrere alle seguenti procedure particolari:

- a) l’accordo quadro, così come disciplinato dall’art. 24;
- b) il dialogo competitivo, così come disciplinato dall’art. 25;
- c) i concorsi di progettazione quali procedure intese a fornire all’amministrazione aggiudicatrice, in particolare nel settore della pianificazione territoriale, dell’urbanistica, dell’architettura e dell’ingegneria, nonché in quello dell’elaborazione dei dati, un piano o un progetto, selezionato da una commissione giudicatrice, ai sensi dell’articolo 28, comma 1, in base ad una gara, con assegnazione di premi;
- d) l’asta elettronica definita dall’art. 23;
- e) Il sistema dinamico di acquisizione definito dall’art. 23;
- f) procedure di affidamento secondo gli usi del commercio per la sola acquisizione di forniture e servizi, così come definite dall’art. 23;
- g) procedure di affidamento di lavori in economia, così come definite dall’art. 23;
- h) convenzioni con imprenditori agricoli e cooperative sociali definite dall’art. 23;
- i) affidamento diretto per i casi di somma urgenza definiti dall’art. 23;

3. Per appalti caratterizzati da particolare complessità tecnologica, su proposta del Responsabile unico del procedimento, il contratto di appalto può avere ad oggetto, oltre che la sua esecuzione, anche la progettazione esecutiva.

4. La particolare complessità tecnologica è definita e motivata dal Responsabile unico del procedimento, ricorrendo le seguenti condizioni:

- a) quando la componente tecnologica ha una sua incidenza essenziale e fortemente condizionante la funzionalità della fornitura, servizio lavoro da appaltare;

b) quando si richiedono per la progettazione di tale componente competenze specialistiche particolari e strettamente connesse con le tecniche e tecnologie di esecuzione della fornitura, servizio o lavoro da appaltare. 5. Nel caso la procedura di gara sia finalizzata all'affidamento di un contratto avente ad oggetto la progettazione esecutiva, oltre che l'esecuzione, condizione essenziale per l'indizione della gara, e la successiva firma del contratto, è la definizione del progetto definitivo. In questo caso l'Amministrazione aggiudicatrice deve definire clausole contrattuali precise con le quali vengono stabiliti tempi di consegna e relativi modi per la validazione ed approvazione del progetto esecutivo redatto o fatto redigere dall'appaltatore. 6. L'operatore economico che partecipa all'appalto di cui al comma 5, nel caso non sia abilitato a svolgere attività progettuali da un sistema nazionale di qualificazione, deve avvalersi di un progettista qualificato alla realizzazione del progetto esecutivo individuato in sede di offerta o eventualmente associato con le modalità stabilite dal regolamento; Il bando indica l'ammontare delle spese di progettazione esecutiva comprese nell'importo a base d'appalto ed i requisiti richiesti per il progettista, in conformità con le norme vigenti in materia. L'ammontare delle spese di progettazione non è soggetto a ribasso d'asta. L'appaltatore risponde dei ritardi e degli oneri conseguenti alla necessità di introdurre varianti in corso d'opera a causa di carenze del progetto esecutivo.	
Art. 11 – Bandi di gara e pubblicità 1. La Regione adotta , per le singole tipologie di affidamento, avvisi, bandi tipo, schemi tipo di documentazione per i diversi momenti in cui si articola la fase di evidenza pubblica. 2. Oltre alle forme di pubblicità previste dalle direttive europee per importi pari o superiori alle soglie comunitarie, tutti gli avvisi ed i bandi di gara per l'esecuzione di appalti di qualsiasi importo, sono pubblicati sul sito informatico della Regione 3. Il regolamento disciplina i termini di ricezione delle domande di partecipazione e di presentazione delle offerte ivi compresi i casi d'urgenza motivata e non dipendente dalla volontà dell'amministrazione aggiudicatrice . Per gli appalti di importo pari o superiore alle soglie europee i tempi sono quelli fissati dall'emananda direttiva unificata. 4. Oltre alle forme di pubblicità previste dalle direttive europee per importi pari o superiori alle soglie comunitarie, prima della stipula del contratto, l'Amministrazione aggiudicatrice procede alla pubblicazione sul sito informatico della Regione dell'elenco delle imprese invitate e di quelle partecipanti alla gara, nonché dell'impresa vincitrice o prescelta e relativa offerta economica, indicando il sistema di aggiudicazione adottato.	
Art. 12 – Norme nazionali e sistemi unici di qualificazione 1. Le Amministrazioni aggiudicatrici, nel caso di norme nazionali che prescrivano requisiti e/o specifiche caratteristiche che gli operatori economici debbono possedere per realizzare determinate attività, sono tenute al rispetto di tali norme ed a richiamare le stesse nei bandi di gara. 2. Le amministrazioni aggiudicatrici, nel caso sia istituito con legge dello Stato un sistema unico di qualificazione per determinati operatori economici e determinate tipologie di appalti, sono tenute al rispetto di quanto previsto	

da dette leggi e dai relativi regolamenti. 3. Nei casi di cui al comma 2, il certificato o attestato di qualificazione è condizione necessaria per essere “candidato” e “offerente” in un appalto pubblico. Le amministrazioni aggiudicatrici nel caso, in cui un “offerente” risulti aggiudicatario di un appalto, possono verificare l’effettivo possesso da parte dello stesso dei requisiti per i quali ha ottenuto la certificazione o l’attestazione della qualificazione ed accertare l’effettiva inesistenza di motivi di esclusione.	
Art. 13– Qualificazione negli appalti misti. 1. Le amministrazioni aggiudicatrici, nel caso di appalti misti aventi ad oggetto lavori e/o servizi e/o forniture, sono tenute a specificare, nel bando, i requisiti che i candidati debbono possedere con riferimento all’oggetto complessivo della gara e con riferimenti coerenti ed equilibrati con i lavori e/o servizi e/o forniture richiesti. 2. Negli appalti misti i requisiti fissati con leggi nazionali debbono essere richiesti, ai sensi dell’articolo 12, al candidato o all’offerente e comunque all’esecutore nei casi e per gli importi previsti, a prescindere dalla prevalenza dei lavori e/o servizi e/o forniture oggetto dell’appalto.	
Art. 14 – Selezione degli operatori economici, raggruppamenti. 1. L’aggiudicazione degli appalti avviene previo accertamento dell’idoneità degli operatori economici da parte delle Amministrazioni aggiudicatrici. Tale accertamento è eseguito secondo criteri oggettivi e non discriminatori, volti ad accertare la capacità professionali e tecniche e, in riferimento all’oggetto della prestazione, le capacità economiche e finanziarie, secondo quanto prescritto nel bando di gara. 2. I candidati o gli offerenti non possono essere respinti soltanto per il fatto che siano persone fisiche o persone giuridiche. Tuttavia per gli appalti pubblici di servizi o di lavori, nonché per gli appalti pubblici di forniture che comportano anche servizi e/o lavori di posa in opera e di installazione, alle persone giuridiche può essere imposto d’indicare nell’offerta o nella domanda di partecipazione il nominativo e le qualifiche professionali delle persone incaricate di fornire la prestazione di cui trattasi. 3. I raggruppamenti di operatori economici sono autorizzati a presentare offerte o a candidarsi anche se non ancora costituiti. In tal caso l’offerta o la candidatura deve essere sottoscritta da tutti gli operatori raggruppati e con l’impegno a conferire, in caso di aggiudicazione, mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, qualificato come capogruppo. Il capogruppo stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e delle mandanti. 4. Ai raggruppamenti non può essere richiesto di assumere una forma giuridica specifica ai fini della presentazione di un’offerta o di una richiesta di partecipazione. Le forme e le modalità di raggruppamento sono disciplinate dal regolamento. 5. E’ fatto divieto a gli operatori economici di partecipare alle gare in più di un raggruppamento o consorzio, ovvero di partecipare alla gara anche in forma individuale qualora essi abbiano partecipato alla stessa in raggruppamento o consorzio. E’ vietata l’associazione in partecipazione ai sensi dell’art. 2549 del codice civile. E’ vietata, altresì, qualsiasi modificazione delle associazioni temporanee o di consorzi rispetto a quelle risultanti dall’impegno presentato in sede di offerta.	

6. In caso di fallimento di un operatore del raggruppamento l'amministrazione aggiudicatrice valuterà, con le modalità stabilite dal regolamento, la sussistenza delle condizioni per continuare l'esecuzione del contratto.	
Art. 15 – Motivi di esclusione 1. E' escluso dalla partecipazione all'appalto ogni operatore economico verso il cui titolare, rappresentante legale, amministratore o direttore tecnico sono in corso procedimenti per l'applicazione di una delle misure di prevenzione di cui all'art. 3 della legge 27.12.1956, n. 1423, o di una delle cause ostative previste dall'art. 10 della legge 31.12.1965, n. 575 e successive modifiche e integrazioni. 2. Sono esclusi dalla partecipazione alle gare gli operatori economici: a) che si trovano in stato di fallimento, di liquidazione, di amministrazione controllata, di cessazione di attività o di concordato preventivo e in qualsiasi altra situazione equivalente secondo la legislazione vigente, o a carico dei quali è in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni, oppure versano in stato di sospensione dell'attività commerciale; b) nei cui confronti è stata emessa sentenza di condanna passata in giudicato, ovvero sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale per qualsiasi reato che incide sulla loro moralità professionale o per delitti finanziari; resta salva l'applicazione dell'art. 178 del codice penale e dell'art. 445 comma 2 del codice di procedura penale; c) che nell'esercizio della propria attività professionale hanno commesso un errore grave accertato con qualsiasi mezzo di prova dall'Amministrazione aggiudicatrice. Gli elementi di caratterizzazione che portano a definire grave l'errore sono definiti nel regolamento; d) che non sono in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali; e) che non sono in regola con le norme che disciplinano il lavoro dei disabili; f) che non sono in regola con gli obblighi relativi al pagamento delle imposte e delle tasse secondo la legislazione vigente; g) che si sono resi gravemente colpevoli di false dichiarazioni nel fornire informazioni che possono essere richieste ai sensi del presente articolo. La caratterizzazione della colpa grave è definita nel regolamento; h) che nell'esercizio della propria attività siano stati condannati, con sentenza passata in giudicato, per gravi e ripetuti reati commessi per non avere ottemperato a norme sulla sicurezza sul lavoro; i) che, qualora trattasi di persone giuridiche, siano soggette a provvedimenti interdittivi della capacità a contrattare di cui al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231; possono, inoltre, essere esclusi dalla partecipazione alle gare per un periodo di tre anni gli operatori economici che nell'esecuzione dei contratti si sono resi responsabili di grave inadempienza contrattuale nei confronti dell'Amministrazione aggiudicatrice, accertata con atto motivato della	

stessa ; 3. Non possono partecipare alla medesima gara imprese che si trovino fra loro in una situazione di controllo o collegamento di cui all'art. 2359 del codice civile. 4) L'amministrazione aggiudicatrice può avvalersi della facoltà, in caso di fallimento o di risoluzione del contratto per grave inadempimento o rinuncia dell'originario appaltatore, di interpellare il secondo classificato al fine di concordare un nuovo contratto per la realizzazione integrale o il completamento del lavoro, servizio, fornitura, da stipularsi alle medesime condizioni economiche già proposte in sede di offerta. La medesima facoltà può essere prevista per il terzo classificato in caso di fallimento o di risoluzione del contratto per grave inadempimento del secondo classificato o di rinuncia di quest'ultimo .	
Art. 16 – Capacità economica e finanziaria 1. La capacità economica e finanziaria di un “fornitore” o “prestatore di servizi” può essere provata mediante una o più referenze, quali idonee dichiarazioni bancarie o, se del caso, comprovata copertura assicurativa contro i rischi professionali, bilanci, dichiarazioni relative al fatturato globale e, se del caso, al fatturato del settore di attività oggetto dell'appalto, con le modalità ed i contenuti stabiliti dal regolamento 2. Le Amministrazioni aggiudicatrici precisano, nel bando di gara -le referenze di cui al comma 1 da esse scelte, nonché le altre eventuali referenze probanti che devono essere presentate. 3. L'operatore economico che per una ragione giustificata non è in grado di presentare le referenze chieste dall'Amministrazione aggiudicatrice è autorizzato a provare la propria capacità economica e finanziaria mediante qualsiasi altro documento considerato idoneo dall'Amministrazione aggiudicatrice.	
Art. 17– Capacità tecniche e professionali 1 Nelle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di forniture, la capacità tecnica del fornitore può essere provata, a seconda della natura, della quantità e dell'impiego dei prodotti da fornire, mediante presentazione di un elenco delle principali forniture effettuate negli ultimi tre anni, descrizione dell'attrezzatura tecnica, campioni, descrizioni e fotografie dei prodotti da fornire, secondo le modalità ed i contenuti stabiliti nel regolamento. 2 Nelle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di servizi, la capacità degli operatori economici di fornire i servizi viene valutata con riferimento, in particolare, alla loro competenza, efficienza, esperienza e affidabilità, che può essere provata , a seconda della natura, della quantità e della destinazione dei servizi da prestare, mediante indicazione dei titoli di studio e professionali del prestatore di servizi o dei dirigenti, degli organici tecnici, delle attrezzature e delle modalità organizzative di prestazione dei servizi dell'impresa, nonché mediante l'indicazione, nei casi appropriati, delle misure di gestione ambientale da assicurare in fase di realizzazione, la presentazione di un elenco dei principali servizi prestati negli ultimi dieci anni, secondo le modalità ed i contenuti stabiliti nel regolamento. 3. L'Amministrazione aggiudicatrice precisa nel bando di gara le referenze, fra quelle previste ai commi 1, e 2 di cui richiede la	

presentazione, con riguardo all'oggetto dell'appalto.

Art. 18 – Norme di garanzia della qualità

1. Qualora si richieda la presentazione di certificati rilasciati da organismi indipendenti per attestare l'ottemperanza dell'operatore economico a determinate norme in materia di garanzia della qualità, le Amministrazioni aggiudicatrici fanno riferimento ai sistemi di assicurazione della qualità basati sulla serie di norme internazionali, europee e nazionali in materia e certificati da organismi accreditati secondo le norme internazionali, europee e nazionali.
2. Le Amministrazioni aggiudicatrici, nei casi in cui, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, richiedano la presentazione di certificati rilasciati da organismi indipendenti per attestare il rispetto, da parte dell'operatore economico, di determinate norme di gestione ambientale, fanno riferimento al sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS) o a norme di gestione ambientale basate sulle pertinenti norme europee o internazionali relative alla certificazione. Le Amministrazioni aggiudicatrici riconoscono i certificati equivalenti in materia rilasciati da organismi stabiliti in altri Stati membri.
3. Le Amministrazioni aggiudicatrici riconoscono i certificati equivalenti rilasciati da organismi stabiliti in altri Stati membri. Esse ammettono parimenti altre prove relative all'impiego di misure equivalenti di garanzia della qualità prodotte dagli operatori economici, dandone indicazione nei bandi di gara.

Art. 19 – Albi speciali

1. Le Amministrazioni aggiudicatrici, nei settori per i quali non sono istituiti specifici sistemi di qualificazione o albi professionali, possono istituire Albi speciali di operatori economici ai quali affidare appalti pubblici.
2. Nel caso l'Amministrazione aggiudicatrice sia dotata di albi speciali di operatori economici con i requisiti minimi per la tipologia di attività da appaltare, può ricorrere, nel caso di servizi e forniture, agli stessi per l'affidamento di appalti di importo inferiore a 50.000 €, fatto salvo il disposto di cui all'articolo 22, comma 8.
3. Gli Albi speciali sono istituiti dalle amministrazioni aggiudicatrici e disciplinati con apposito regolamento, che dovrà definire le norme di funzionamento degli stessi, finalizzate a garantire la rotazione degli affidamenti e la concorrenzialità.

Art. 20 – Contratto di concessione

1. E' ammesso l'affidamento in concessione di un lavoro o di un servizio solo nel caso in cui la controprestazione a favore del concessionario consista esclusivamente nel diritto di gestire l'opera e/o il servizio oggetto di concessione. Tale diritto può anche essere accompagnato dal pagamento di un prezzo purché questo non sia superiore al prezzo equivalente alla controprestazione derivante dalla gestione dell'opera e/o del servizio.
2. L'amministrazione aggiudicatrice stabilisce la durata della concessione

in modo da assicurare il perseguimento dell'equilibrio economico-finanziario degli investimenti del concessionario tenendo conto del rendimento della concessione, del prezzo di cui al comma 1 e dei rischi connessi alle modifiche delle condizioni del mercato. I termini e le modalità di revisione delle condizioni di equilibrio economico-finanziario sono stabilite dal regolamento.

3. Presupposti minimi per l'affidamento a soggetti privati della gestione di opere e/o servizi che comportino anche la esecuzione di un lavoro, sono:

a) la predisposizione di un progetto preliminare, di un capitolato d'oneri e di uno schema di convenzione per la gestione dell'opera nel caso si tratti di concessione di lavori pubblici;

b) la predisposizione di un capitolato d'oneri e, qualora ritenuto necessario nei casi di particolare complessità, a giudizio del Responsabile unico del procedimento, di un progetto preliminare, ove si tratti di concessione di servizi. Il regolamento definisce i servizi di particolare complessità;

c) la definizione dei requisiti minimi dei candidati a presentare l'offerta;

d) i criteri per la valutazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa.

Nel regolamento sono definiti i contenuti minimi della convenzione sulla base della quale viene stipulato il contratto di concessione.

4. La concessione può essere affidata mediante trattativa privata nel caso in cui il concessionario sia un organismo di diritto pubblico, il quale è tenuto al rispetto della presente legge se la concessione comporti l'affidamento ad altri soggetti di lavori, forniture e servizi.

5. L'Amministrazione aggiudicatrice può imporre al concessionario di lavori pubblici di affidare a terzi appalti corrispondenti ad una percentuale non inferiore al 30% del valore globale dei lavori oggetto di concessione, pur prevedendo la facoltà per i candidati di aumentare tale percentuale, oppure invitare i candidati concessionari a dichiarare essi stessi, nelle loro offerte, la percentuale, ove sussista, del valore globale dei lavori in oggetto della concessione che intendono affidare a terzi

6. Il concessionario o affidatario di reti o servizi pubblici locali, per il periodo di durata della concessione o dell'affidamento, relativamente a settori collegati o contigui, nei termini stabiliti dal regolamento, e limitatamente al territorio interessato dalla concessione o dall'affidamento, è escluso dalla partecipazione ad appalti pubblici di lavori, di forniture che comportino anche l'esecuzione di lavori, di servizi che comportino anche l'esecuzione di lavori. L'esclusione si intende estesa anche nei confronti delle società controllate o collegate.

7. La concessione è aggiudicata mediante il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, valutata dalla commissione giudicatrice di cui all'articolo 28.

8. Per quanto attiene l'affidamento in concessione della realizzazione di autostrade regionali valgono le disposizioni di cui alla l.r. 4 maggio 2001, n.9 e del relativo regolamento di attuazione, r.r. 8 luglio 2002, n.4

Art. 21 – Promotore

1. Gli operatori economici possono presentare alle amministrazioni aggiudicatrici proposte per la realizzazione di concessioni di lavori pubblici inseriti o da inserire nel programma triennale, o di servizi, nel rispetto di quanto stabilito all'articolo 22, con risorse totalmente o parzialmente a carico degli stessi operatori economici proponenti. Il regolamento disciplina le modalità e le procedure per la formulazione e la valutazione della proposta, ivi comprese le modalità di valutazione del rimborso da corrispondere al promotore nel caso in cui questi non risulti aggiudicatario della concessione.
2. Per quanto attiene la realizzazione di interventi infrastrutturali per la mobilità in regime di finanza di progetto valgono le disposizioni di cui alla l.r. 4 maggio 2001, n.9.

Art. 22 – Sistemi di affidamento e scelta delle procedure d'appalto

1. I lavori ed i servizi di cui alla presente legge sono affidati mediante contratti d'appalto o di concessione, mentre le forniture sono affidate mediante contratti d'appalto. Il regolamento individua i documenti che, di norma, formano parte integrante del contratto, fatto salvo il disposto di cui all'articolo 7, comma 3.
2. Il pubblico incanto è scelto, di norma, previa definizione almeno:
 - a) dei requisiti minimi degli operatori economici titolati a presentare l'offerta;
 - b) del progetto esecutivo per appalti di lavori;
 - c) del capitolato d'oneri per appalti di servizi e/o forniture;salvi i disposti di cui all'art. 7, commi 3 e 4.
3. La licitazione privata è scelta, di norma, previa definizione almeno:
 - a) dei requisiti minimi degli operatori economici da invitare a presentare l'offerta e dei criteri per selezionare gli stessi;
 - b) del progetto esecutivo per appalti di lavori;
 - c) del capitolato d'oneri per appalti di servizi e/o forniture;salvi i disposti di cui all'art. 7, commi 3 e 4.
4. L'appalto-concorso è scelto, di norma, previa definizione almeno:
 - a) dei requisiti minimi degli operatori economici da invitare a presentare l'offerta e dei criteri per selezionare gli stessi;
 - b) del progetto preliminare Per appalti di lavori;
 - c) del capitolato d'oneri per gli appalti di servizi e/o forniture;salvi i disposti di cui all'art. 7, commi 3 e 4.

L'appalto-concorso è aggiudicato mediante il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, valutata dalla commissione giudicatrice di cui all'articolo 28.
5. La trattativa privata è ammessa con o senza pubblicazione di un bando al ricorrere dei presupposti stabiliti dall'emananda direttiva U.E., previa definizione almeno:
 - a) dei requisiti minimi, stabiliti dalla vigente normativa,

dell'operatore economico o degli operatori economici con i quali definire i termini del contratto o la presenza di questo o questi nello specifico albo di fiducia eventualmente istituito dalla Amministrazione aggiudicatrice; b) del progetto esecutivo per appalti di lavori pubblici; c) di un capitolato d'oneri per appalti di servizi e/o forniture; salvi i disposti di cui all'art. 7 , commi 3 e 4. 6 La trattativa privata può essere esperita, altresì, nel rispetto di quanto stabilito al comma 5 e previa richiesta di almeno tre offerte, nei seguenti casi: a) per appalti di lavori di importo inferiore a 200.000 Euro; b) per appalti di servizi di importo inferiore a 50.000 Euro, salvo il disposto di cui all'art. 23, comma 6; c) per appalti di forniture di importo inferiore a 50.000 Euro salvo il disposto di cui all'art. 23, comma 6; d) per appalti misti di importo inferiore a 200.000 Euro, nel rispetto dei limiti di cui alle lettere a), b) e c); 7. Nessun appalto può essere diviso in più affidamenti al fine di applicare i disposti di cui al comma 6. 8. Qualora un lotto funzionale appartenente ad un'opera sia stato affidato mediante trattativa privata, non può essere assegnato con tale procedura altro lotto da appaltare in tempi successivi e appartenente alla stessa opera. 9. Per l'affidamento di incarichi di progettazione e/o di direzione dei lavori, nonché di servizi connessi, il cui importo stimato sia inferiore a 100.000 euro le amministrazioni aggiudicatrici, per il tramite del Responsabile del procedimento, possono procedere all'affidamento ad operatori economici di loro fiducia, previa verifica dell'esperienza e della capacità professionale degli stessi e con motivazione della scelta in relazione al progetto da affidare.	
Art. 23—Procedure particolari. 1. Nelle procedure aperte , ristrette o negoziate, allorché ricorrano le condizioni di cui all'articolo 30 comma 1, lettera a) dell'emananda direttiva europea unificata, le amministrazioni aggiudicatrici possono decidere che l'aggiudicazione di un appalto pubblico sia preceduta da un'asta elettronica, quando le specifiche dell'appalto possono essere fissate in maniera precisa. 2. Un'asta elettronica è un processo per fasi successive basato su un dispositivo elettronico di presentazione nuovi prezzi, modificati al ribasso, e/o di nuovi valori riguardanti taluni elementi delle offerte, che interviene dopo una prima valutazione completa delle offerte permettendo che la loro classificazione possa essere effettuata sulla base di un trattamento automatico. Il regolamento stabilisce le modalità di esperimento delle aste elettroniche. 3. Le amministrazioni aggiudicatrici possono istituire sistemi dinamici di acquisizione seguendo le norme della procedura aperta in tutte le sue fasi fino all'aggiudicazione degli appalti. 4. Un sistema dinamico di acquisizione è un processo di acquisizione interamente elettronico, per acquisti di uso corrente, le cui caratteristiche generalmente disponibili sul mercato soddisfano le esigenze dell'amministrazione aggiudicatrice, limitato nel tempo ed aperto per tutta la sua durata a qualsivoglia operatore economico che soddisfi i criteri di	

selezione e che abbia presentato un'offerta indicativa conforme al capitolato d'oneri. Il regolamento disciplina le modalità di istituzione e di attuazione dei sistemi dinamici di acquisizione.

5. Il regolamento definisce, altresì, nel rispetto dei principi di trasparenza e concorrenza, i criteri e le modalità di espletamento delle procedure telematiche, per appalti di servizi e forniture di importo pari o inferiore alla soglia comunitaria, nonché le modalità di utilizzo dell'albo dei fornitori, all'uopo istituito dall'amministrazione aggiudicatrice, nonché gli altri elementi attuativi necessari ai fini dell'acquisizione per via elettronica di servizi e forniture

6. E' consentito provvedere, secondo gli usi del commercio, all'acquisizione di servizi e forniture di importo massimo pari a 50.000 € al netto dell'IVA nei casi individuati nei regolamenti delle Amministrazioni aggiudicatrici che disciplinano le spese economali.

7. E' consentito il ricorso alla procedura di cui al comma 6, sempre nel limite di importo di 50.000 €, anche nei seguenti casi:

a) risoluzione di un precedente rapporto contrattuale, quando ciò sia ritenuto necessario o conveniente per assicurare la prestazione nel termine previsto dal contratto;

b) completamento delle prestazioni non previste dal contratto in corso, qualora non sia possibile imporne l'esecuzione nell'ambito dell'oggetto principale del contratto medesimo;

c) acquisizione di servizi e/o forniture nella misura strettamente necessaria, nel caso di contratti scaduti, nelle more di svolgimento delle ordinarie procedure di scelta del contraente;

d) eventi oggettivamente imprevedibili ed urgenti, al fine di scongiurare situazioni di pericolo per la salute ed incolumità pubblica, il patrimonio storico, artistico e culturale.

8. La procedura di cui al comma 6 comporta la richiesta e la valutazione di almeno tre preventivi e la scelta del contraente avviene in base al criterio del prezzo più basso o dell'offerta economicamente più vantaggiosa; è consentito prescindere dalla richiesta di pluralità dei preventivi nel caso di nota specialità di servizi e/o forniture da acquisire, in relazione alle caratteristiche tecniche o di mercato, ovvero quando l'importo della spesa non superi l'ammontare di 20.000 € al netto dell'IVA.

9. Le amministrazioni aggiudicatrici possono eseguire lavori in economia fino all'importo di 200.000 Euro, in amministrazione diretta o per cottimi fiduciari, con le modalità ed i contenuti stabiliti dal regolamento.

10. Per importi fino a 20.000 euro i cottimi fiduciari possono essere affidati direttamente, mentre per importi superiori è necessario richiedere almeno tre offerte, sulla base di una perizia i cui contenuti sono stabiliti dal regolamento.

11. I lavori in amministrazione diretta sono eseguiti con personale proprio dell'amministrazione aggiudicatrice, o eventualmente assunto, e coordinati dal Responsabile unico del procedimento che provvede all'acquisto dei materiali ed al noleggio dei mezzi d'opera, con le modalità stabilite dal regolamento.

12. Il cottimo fiduciario è una procedura negoziata adottata per l'affidamento delle tipologie di lavoro individuate da ciascuna Amministrazione aggiudicatrice con apposito regolamento, nel rispetto dell'articolo 2, comma 7.

13. I lavori di manutenzione forestale, bonifica idraulica ed agraria, sistemazione montana, così come definiti nel regolamento, che non sono configurabili come opere edilizie in senso stretto, possono essere eseguiti in amministrazione diretta senza limite di importo.

14. Per la redazione della perizia di cui al comma 10 e l'esecuzione dei

lavori di cui al comma 11 la Regione può prevedere forme di convenzione con altre Amministrazioni aggiudicatrici.

15. Nel caso d'interventi pilota, di carattere sperimentale, rientranti nella tipologia dei lavori di cui al comma 13, è consentita, altresì, la redazione delle relative perizie e la realizzazione in amministrazione diretta mediante stipula di convenzione tra Amministrazioni aggiudicatrici.

16. Al fine di favorire lo svolgimento di attività funzionali alla sistemazione ed alla manutenzione del territorio, alla salvaguardia del paesaggio agrario e forestale, alla cura ed al mantenimento dell'assetto idrogeologico e di promuovere prestazioni a favore della tutela delle vocazioni produttive del territorio, le Amministrazioni aggiudicatrici possono stipulare convenzioni con gli imprenditori agricoli di cui all'articolo 2135 del Codice Civile e le cooperative sociali di cui alla legge regionale 1 giugno 1993 n. 16.

17. Le convenzioni di cui al comma 16 possono consistere, nel rispetto degli orientamenti comunitari in materia di aiuti di Stato all'agricoltura, nella realizzazione di opere pubbliche. Per le predette finalità le pubbliche amministrazioni possono affidare le attività di cui al comma 16 di importo annuale non superiore a 25 mila euro nel caso di imprenditori singoli, e 150 mila euro nel caso di imprenditori in forma associata o di cooperative sociali.

18. Le amministrazioni aggiudicatrici, nell'eventualità di alluvioni, frane ed altre calamità, al fine di garantire l'incolumità pubblica, possono procedere d'urgenza a lavori di pronto soccorso, di riparazione e/o di ripristino di opere idrauliche, di difesa del suolo e di messa in sicurezza, tramite l'esperimento di trattativa privata sulla base di un perizia preliminare redatta dal responsabile del procedimento, il cui importo non sia superiore a 200.000 €.

19. Qualora l'evento di cui al comma 18 sia tale da costituire grave ed imminente pregiudizio alla incolumità pubblica, le Amministrazioni aggiudicatrici procedono alla realizzazione immediata dei lavori necessari tramite affidamento diretto, sulla base di un verbale di somma urgenza redatto ad opera del primo tecnico della stessa amministrazione giunto sul posto, entro il limite di 200.000 € o comunque di quanto indispensabile per rimuovere lo stato di pregiudizio alla incolumità pubblica. Il prezzo delle prestazioni ordinate è definito consensualmente con l'affidatario; in difetto di preventivo accordo si procederà con le modalità stabilite dal regolamento.

20. Il regolamento stabilisce i contenuti minimi della perizie e del verbale di somma urgenza.

Art. 24– Accordi quadro

1. Un "accordo quadro" è un accordo concluso tra una o più amministrazioni aggiudicatrici ed uno o più operatori economici, il cui scopo è quello di stabilire le clausole relative agli appalti da aggiudicare durante un dato periodo, in particolare per quanto riguarda i prezzi e, se del caso, le quantità previste.

2. Ai fini della conclusione di un accordo quadro, le amministrazioni aggiudicatrici seguono le procedure previste dalla presente legge, in tutte le fasi fino all'aggiudicazione degli appalti basati su tale accordo quadro. Le parti contraenti di tale accordo sono scelte applicando i criteri di aggiudicazione di cui all'articolo 26.

3. In sede di aggiudicazione degli appalti basati su un accordo quadro le parti non possono in nessun caso apportare modifiche sostanziali alle condizioni fissate nello stesso accordo, in particolare nel caso in cui questo

è concluso con un solo operatore economico. Il regolamento stabilisce le modalità ed i tempi di svolgimento delle procedure per la conclusione dell'accordo e per l'aggiudicazione degli appalti, compresa l'ipotesi di eventuale rilancio del confronto competitivo fra le parti, qualora lo stesso accordo quadro non fissi tutte le condizioni per l'aggiudicazione o si renda necessario precisarle ulteriormente o integrarle.

4. La procedura di rilancio di cui al comma 3 si applica esclusivamente tra l'Amministrazione aggiudicatrice e gli operatori economici originariamente parti dell'accordo quadro.

5. La durata di un accordo quadro non può essere superiore a tre anni o, in casi eccezionali debitamente giustificati, a cinque anni.

Art. 25 Dialogo competitivo

1. Il dialogo competitivo è una procedura alla quale qualsiasi operatore economico può chiedere di partecipare e nella quale l'amministrazione aggiudicatrice avvia un dialogo con i candidati ammessi a tale procedura, al fine di elaborare una o più soluzioni atte a soddisfare le sue necessità e sulla base della quale o delle quali i candidati selezionati saranno invitati a presentare le offerte.

2. L'amministrazione aggiudicatrice, può avvalersi del dialogo competitivo qualora:

- a) non sia oggettivamente in grado di definire i mezzi tecnici atti a soddisfare le sue necessità e /o obiettivi;
- b) non sia oggettivamente in grado di specificare l'impostazione giuridica e/o finanziaria del progetto;

3. Le amministrazioni aggiudicatrici pubblicano un bando di gara in cui rendono note le loro necessità e le loro esigenze che definiscono nel bando stesso e/o in un documento descrittivo, ed avviano, con i candidati ritenuti idonei ai sensi della presente legge, sotto il profilo della qualificazione, un dialogo finalizzato all'individuazione e alla definizione dei mezzi più idonei a soddisfare le proprie necessità.

4. Le amministrazioni aggiudicatrici possono prevedere che la procedura si svolga per fasi successive in modo da ridurre il numero di soluzioni da discutere durante la fase del dialogo applicando i criteri di selezione precisati nel bando di gara o nel documento descrittivo. Il ricorso a tale facoltà è indicato nel bando di gara o nel documento descrittivo.

5. L'amministrazione aggiudicatrice prosegue il dialogo finché non è in grado di individuare, se del caso dopo averle confrontate, la o le soluzioni che possano soddisfare le sue necessità

6. Durante il dialogo le amministrazioni aggiudicatrici garantiscono la parità di trattamento di tutti gli offerenti. In particolare esse non forniscono, in modo discriminatorio, informazioni che possono favorire alcuni offerenti rispetto ad altri e non possono rivelare agli altri partecipanti le soluzioni proposte né altre informazioni riservate comunicate dal candidato partecipante al dialogo senza l'accordo di quest'ultimo.

7. Dopo aver dichiarato concluso il dialogo e averne informato i partecipanti, le amministrazioni aggiudicatrici li invitano a presentare le loro offerte finali in base alla o alle soluzioni presentate e specificate nella fase di dialogo. Tali offerte devono contenere tutti gli elementi richiesti e necessari per l'esecuzione del progetto.

8. L'aggiudicazione dell'appalto attraverso la procedura del dialogo competitivo avviene con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa. 9. Il regolamento stabilisce le modalità ed i tempi di svolgimento delle procedure per esperire il dialogo competitivo e per la conseguente aggiudicazione degli appalti, compresa l'ipotesi di eventuale precisazioni relative ai contenuti dell'offerta risultata economicamente più vantaggiosa a condizione che ciò non abbia effetto di modificare elementi fondamentali della stessa offerta o dell'appalto quale posto in gara, falsare la concorrenza o comportare discriminazioni. 10. Le amministrazioni aggiudicatrici possono prevedere premi o pagamenti ai partecipanti al dialogo.	
Art. 26– Criteri di aggiudicazione. 1. Gli appalti disciplinati dalla presente legge possono essere aggiudicati mediante: a) il criterio del prezzo più basso, mediante ribasso sull'elenco prezzi posto a base di gara ovvero mediante offerta a prezzi unitari, nel caso di appalto a misura, e mediante ribasso sull'importo dei lavori posti a base di gara o la predetta offerta a prezzi unitari nel caso di appalti a corpo; b) i criteri dell'offerta economicamente più vantaggiosa, prendendo in considerazione gli elementi di cui al comma 2. 2. L'offerta economicamente più vantaggiosa è individuata sulla base di parametri variabili in relazione al lavoro, fornitura o servizio da appaltare, che attengono a: a) valore tecnico; b) rendimento, qualora si tratti di affidamento in concessione; c) costo di utilizzazione e/o di manutenzione; d) tempo di esecuzione; e) qualità; f) prezzo; g) caratteristiche estetiche e funzionali; h) servizio successivo alla vendita e assistenza tecnica; i) adozione di tecniche volte a limitare o mitigare gli impatti ambientali; j) altri elementi previsti dal bando di gara e ritenuti utili al conseguimento degli obiettivi indicati dall'art.1. 3. Il bando di gara o la lettera d'invito indicano tutti gli elementi prescelti nell'ordine di importanza loro attribuita, attribuendo agli stessi un peso percentuale da applicarsi separatamente o congiuntamente, per la valutazione dell'offerta. Per ciascun elemento di valutazione che non attenga esclusivamente al prezzo sono individuati, in modo chiaro ed invariabile ed in ordine decrescente, i singoli fattori e i relativi parametri che concorrono a determinarlo.	

Art. 27– Offerte anormalmente basse. 1. Se per un appalto, talune offerte appaiono anormalmente basse rispetto alla prestazione, secondo i criteri stabiliti dal regolamento, l'Amministrazione aggiudicatrice, prima di poter respingere tali offerte, richiede per iscritto le precisazioni ritenute pertinenti in merito agli elementi costitutivi dell'offerta in questione. Il regolamento stabilisce, altresì, le modalità di verifica. Dette precisazioni possono riguardare in particolare: a) l'economia del processo di fabbricazione dei prodotti, del metodo di prestazione del servizio o del procedimento di costruzione nel rispetto dei limiti stabiliti dalla normativa vigente sulle retribuzioni dei lavoratori, anche con riferimento a quanto disposto all'articolo 30; b) le soluzioni tecniche adottate e/o le condizioni eccezionalmente favorevoli di cui dispone l'offerente per fornire i prodotti, per prestare i servizi o per eseguire i lavori; c) l'originalità delle forniture, dei servizi o dei lavori proposti dall'offerente; d) l'eventualità che l'offerente abbia ottenuto un aiuto di Stato. 2. Quando l'Amministrazione aggiudicatrice, previa verifica in contraddittorio con l'offerente valuta, con provvedimento motivato, anormalmente bassa l'offerta classificatasi prima nella graduatoria d'appalto sceglie la seconda offerta più bassa, effettuando, se necessario, le medesime verifiche effettuate per la precedente.	
Art. 28 – Commissioni giudicatrici 1. Quando i lavori, forniture e servizi sono affidati con il sistema dell'appalto concorso, e i servizi sono affidati con concorso di progettazione, e comunque in tutti i casi in cui la scelta avvenga con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, l'Amministrazione aggiudicatrice costituisce un'apposita commissione giudicatrice. 2. La commissione giudicatrice procede alla valutazione delle offerte nel rispetto di quanto prescritto dal bando di gara e dai documenti ad esso allegati. Le modalità di costituzione della commissione e di espletamento delle sue funzioni sono stabilite dal regolamento. Art. 29 – Affidamento e stipula dei contratti. 1. I contratti per la esecuzione di appalti di lavori, servizi, forniture, sono stipulati regolandone il prezzo a corpo od a misura. Nei contratti a corpo il prezzo convenuto è fisso ed invariabile, senza che possa essere invocata dalle parti contraenti alcuna verifica sulla loro misura, o sul valore attribuito alla qualità di dette opere, servizi e forniture. Nei contratti a misura, la somma prevista nel contratto può variare, tanto in più quanto in meno, secondo le quantità effettivamente realizzate o fornite. Per la esecuzione dei contratti a misura i prezzi stabiliti sono invariabili per unità di misura e per ogni specie di lavoro, servizio o fornitura. 2. Per appalti pluriennali di servizi e forniture è fatta salva l'applicazione della revisione prezzi con le modalità contrattualmente	

definite. 3. Per appalti di lavori non è ammessa revisione prezzi e si applica il prezzo chiuso, consistente nel prezzo dei lavori al netto del ribasso d'asta, aumentato di una percentuale da applicarsi, nel caso in cui la differenza tra il tasso di inflazione reale ed il tasso di inflazione programmata nell'anno precedente sia superiore al 2%, all'importo dei lavori ancora da eseguire per ogni anno intero previsto per l'ultimazione dei lavori stessi. 4. Per ogni appalto l'Amministrazione aggiudicatrice redige un verbale di gara contenente almeno le seguenti informazioni: a) il nome e l'indirizzo dell'Amministrazione aggiudicatrice, l'oggetto e il valore del contratto; b) i nomi dei candidati o degli offerenti presi in considerazione e i motivi della scelta; c) i nomi dei candidati o degli offerenti esclusi e i motivi dell'esclusione; d) i motivi del rigetto delle offerte giudicate anormalmente basse; e) il nome dell'aggiudicatario e la giustificazione della scelta della sua offerta nonché, se è nota, la parte dell'appalto che l'aggiudicatario intende subappaltare a terzi; f) se del caso, le ragioni per le quali l'Amministrazione aggiudicatrice ha rinunciato ad aggiudicare l'appalto. 5. Prima di procedere all'esperimento della gara, l'Amministrazione aggiudicatrice è tenuta, nel caso di appalto di lavori, ad acquisire da parte del Direttore dei Lavori, nominato ai sensi dell'articolo 32, una attestazione sull'accessibilità delle aree e degli immobili interessati dai lavori, nonché sull'assenza di impedimenti sopravvenuti rispetto agli accertamenti effettuati prima dell'approvazione del progetto ed alla conseguente realizzabilità del progetto, previa verifica dello stesso progetto e del relativo documento di validazione. 6. Il Responsabile unico del procedimento è tenuto alla formale rilevazione di eventuali limiti, incongruenze o errori che il Responsabile Tecnico o il Direttore dei Lavori ritenessero pregiudizievoli ai fini dell'affidamento dell'appalto, proponendo all'amministrazione i provvedimenti da assumere.	
Art. 30 – Tutela dei lavoratori. 1. Fermo restando quanto previsto dalla vigente normativa statale per il rispetto degli obblighi di tutela dei lavoratori, l'Amministrazione aggiudicatrice è tenuta a prevedere nel bando e comunque nel contratto, le seguenti clausole a tutela dei lavoratori: a) obbligo di applicare o far applicare integralmente nei confronti di tutti i lavoratori dipendenti impiegati nella esecuzione degli appalti, anche se assunti al di fuori della Regione, le condizioni economiche e normative previste dai contratti collettivi nazionali e territoriali di lavoro della categoria vigenti nel territorio di esecuzione del contratto. Per la durata del contratto d'appalto, la verifica degli obblighi relativi alla iscrizione dei lavoratori alle	

Casse Edili ed al pagamento delle contribuzioni alle Scuole Edili e ai Comitati Tecnici Paritetici;

- b) obbligo dell'appaltatore di rispondere della osservanza di quanto previsto alla lettera a) da parte degli eventuali subaffidatari nei confronti dei propri dipendenti, per le prestazioni rese nell'ambito del subcontratto loro affidato;
- c) obbligo in base al quale il pagamento dei corrispettivi a titolo di acconto e di saldo da parte dell'Ente Appaltante o concedente per le prestazioni oggetto del contratto o della concessione sia subordinato all'acquisizione della dichiarazione di regolarità contributiva e retributiva, rilasciata dagli Enti competenti, ivi compresa la Cassa Edile nel caso di lavori. La dichiarazione acquisita produce i suoi effetti ai fini dell'acconto successivo. In caso di mancato pagamento delle retribuzioni e/o contribuzioni da parte dell'appaltatore l'Ente Appaltante provvede al pagamento delle somme dovute rivalendosi sugli importi a qualunque titolo spettanti all'appaltatore, in dipendenza delle attività eseguite, secondo le procedure stabilite dal regolamento, anche incamerando la cauzione definitiva.

2. Ai fini di semplificazione delle procedure, la Giunta Regionale promuove un'intesa con INPS, INAIL e Casse Edili per attestare la regolarità contributiva mediante un documento unico. Il documento unico certifica, in occasione di ogni pagamento ed alla conclusione dell'appalto, l'adempimento da parte degli operatori economici degli obblighi relativi ai versamenti contributivi, previdenziali ed assicurativi, quando dovuti, all'INPS, all'INAIL o alle Casse Edili.

3. Il documento unico non sostituisce eventuali altre dichiarazioni che l'impresa è tenuta a rendere, ai sensi della normativa vigente, ad altri soggetti pubblici e privati.

Art. 31 – Garanzie ed assicurazioni

1. L'offerta da presentare per l'affidamento di un appalto, è corredata da una cauzione provvisoria pari al 2 per cento dell'importo dell'appalto a copertura di tutti gli oneri e obblighi relativi alla partecipazione, nonché della mancata sottoscrizione del contratto per fatto dell'aggiudicatario ovvero della mancata costituzione della garanzia definitiva.

2. A scelta dell'offerente, la cauzione provvisoria può essere costituita in titoli del debito pubblico o garantiti dallo Stato al corso del giorno del deposito, presso una Sezione di Tesoreria competente o presso le aziende di credito autorizzate a titolo di pegno a favore delle stazione appaltanti oppure anche mediante fideiussione bancaria o assicurativa.

3. La cauzione provvisoria deve essere altresì accompagnata, pena l'esclusione dalla gara, dall'impegno di una banca o una compagnia di assicurazione ad emettere la garanzia di cui al comma 6 in caso di aggiudicazione.

4. La cauzione provvisoria, deve avere validità per almeno centottanta giorni dalla data di scadenza del termine di presentazione delle offerte, ed è svincolata automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto.

5. La cauzione provvisoria è altresì prestata a copertura del mancato effettivo possesso dei requisiti verificati dall'amministrazione aggiudicatrice ai sensi dell'articolo 12, comma 2, nonché dell'inesistenza di motivi di esclusione.

6. L'aggiudicatario è obbligato a costituire una garanzia fideiussoria definitiva nella misura, riportata nel bando, del 10 per cento dell'importo dell'appalto a garanzia di tutti gli obblighi e oneri contrattuali, unicamente mediante fideiussione bancaria o assicurativa, fatto salvo il disposto di cui al comma 11.

7. In caso di aggiudicazione con ribasso d'asta superiore al 10 per cento, la garanzia fideiussoria è aumentata di tanti punti quanti sono quelli eccedenti il 10 per cento; ove il ribasso sia superiore al 20 per cento, l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20 per cento. La garanzia copre, inoltre, gli oneri per il mancato od inesatto adempimento e cessa di avere effetto alla data di emissione del certificato di collaudo finale così come contemplato nell'articolo 38 o comunque entro sei mesi dall'ultimazione dei lavori, servizi o forniture. Nel caso di lavori, servizi o forniture di particolare complessità, definita dal regolamento, il suddetto termine è esteso a 12 mesi. Il regolamento disciplina lo svincolo graduale della garanzia fideiussoria dopo che siano state assolate le obbligazioni contrattuali per almeno la metà di quanto previsto dal contratto; tale svincolo graduale è autorizzato dal Responsabile unico del procedimento sentito il Direttore dei lavori o il Responsabile Tecnico della fornitura o del servizio, qualora tutte le obbligazioni contrattuali risultino regolarmente assolate dall'appaltatore.

8. Tutte le fideiussioni bancarie o assicurative dovranno prevedere la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale e il pagamento dell'importo in garanzia entro 15 giorni a semplice richiesta scritta dell'Amministrazione aggiudicatrice.

9. Per i soli appalti di lavori, l'esecutore degli stessi è altresì obbligato a stipulare una polizza assicurativa che tenga indenni le amministrazioni aggiudicatrici e gli altri enti aggiudicatari o realizzatori da tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi causa determinati, salvo quelli derivanti da azioni di terzi o cause di forza maggiore, e che preveda anche una garanzia di responsabilità civile per danni a terzi nell'esecuzione dei lavori sino alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio. L'appaltatore è, altresì, tenuto alla costituzione di garanzia, mediante fideiussione, sulla rata di saldo con tasso di interesse applicato per il periodo intercorrente tra il collaudo provvisorio ed il collaudo definitivo.

10. Per gli appalti di lavori di importo superiore a 10.000.000 Euro, l'esecutore è obbligato a stipulare, con decorrenza dalla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio, una polizza indennitaria decennale, nonché una polizza per responsabilità civile verso terzi della medesima durata, a copertura dei rischi di rovina totale o parziale dell'opera, ovvero dei rischi derivanti da gravi difetti costruttivi.

11. Il progettista o i progettisti incaricati della progettazione posta a base di gara, nonché il geologo a cui è affidato l'incarico della relazione geologica, devono essere muniti, a far data dall'affidamento dell'incarico, di una polizza di responsabilità civile verso terzi, ivi compresa l'Amministrazione aggiudicatrice, per i rischi derivanti dallo svolgimento delle attività di propria competenza, per tutta la durata dell'appalto e sino alla data di emissione del certificato di collaudo finale così come contemplato nell'articolo 35, da stipularsi all'atto del conferimento dell'incarico. La polizza è da considerarsi sostitutiva della cauzione definitiva.

12. La mancata presentazione da parte dei progettisti della polizza di garanzia interrompe la procedura di conferimento dell'incarico e dà luogo all'incameramento della cauzione provvisoria, da presentare in tutti i casi di affidamento dell'incarico mediante gara.

13. I professionisti non dipendenti dell'amministrazione aggiudicatrice a cui vengono affidate le attività di supporto del Responsabile Unico del

procedimento devono essere muniti di una polizza di responsabilità civile verso terzi, ivi compresa l'Amministrazione aggiudicatrice, per i rischi derivanti dallo svolgimento delle attività di propria competenza, per tutta la durata del mandato. Qualora la validazione del progetto di cui all'art. 9 comma 3, venga affidata ad un operatore esterno, lo stesso deve essere munito di una polizza di responsabilità civile verso terzi, ivi compresa l'Amministrazione aggiudicatrice, per i rischi derivanti dallo svolgimento delle attività di propria competenza, per tutta la durata del mandato.

14. Sono totalmente a carico delle amministrazioni aggiudicatrici le polizze di responsabilità civile verso terzi per la copertura dei rischi di natura professionale a favore dei propri dipendenti ai quali sono attribuiti incarichi, compresi quelli amministrativi, relativi a tutte le fasi dell'appalto. Nel caso di affidamento di tali incarichi a soggetti non dipendenti dell'amministrazione aggiudicatrice, la stipula delle relative polizze è a carico dei soggetti stessi.

15. Nel regolamento sono definiti i contenuti e gli schemi tipo delle garanzie e assicurazioni richiamate nel presente articolo, nonché i criteri per i relativi massimali.

16. In caso di affidamento di concessione, anche mediante finanzia di progetto, le garanzie di cui ai commi 5, 6 e 7 sono assunte dagli esecutori e dal progettista a favore del concessionario, qualora questi non esegua o progetti direttamente i lavori; in tal caso, quest'ultimo, deve garantire l'Amministrazione aggiudicatrice con una polizza di garanzia globale che comprenda anche i rischi d'esecuzione e di progettazione.

TITOLO IV
REALIZZAZIONE, CONTROLLO E COLLAUDO DELL'APPALTO
E DELLA ATTIVITÀ CONCESSA

Art. 32 Direzione dell'esecuzione del contratto

1. Le Amministrazioni aggiudicatrici, secondo i propri ordinamenti, individuano un soggetto responsabile del controllo della corretta e conforme esecuzione del contratto, assegnando la funzione di Direttore dei Lavori, o Responsabile tecnico della fornitura o del servizio appaltato, previa verifica del possesso in capo allo stesso soggetto affidatario dei requisiti richiesti in relazione all'oggetto dello stesso contratto. .

2. Nel rispetto e con le procedure previste dalla presente legge l'Amministrazione, su motivata richiesta del Responsabile unico del procedimento, può affidare a soggetti esterni alla stessa Amministrazione, compensati nel rispetto delle tariffe indicate dai rispettivi ordini professionali, la Direzione dei Lavori o la Responsabilità tecnica della fornitura o del servizio, previo espletamento della verifica di cui al comma 1.

3. In caso di affidamento di incarico di direzione dei lavori o di responsabile tecnico dei servizi o delle forniture a dipendenti dell'Amministrazione aggiudicatrice una somma non superiore allo 0,4 per cento dell'importo dell'appalto, compresa tra le somme a disposizione nel quadro economico di ogni singolo intervento, è riconosciuta ai soggetti incaricati, secondo modalità definite con apposito provvedimento adottato dalla stessa Amministrazione. All'interno di tale percentuale si intendono compensati anche gli adempimenti legati alla funzione di responsabile della sicurezza in fase d'esecuzione, ove necessario, fermi restando i requisiti professionali che il soggetto da incaricare deve possedere a norma di legge.

4. Il regolamento stabilisce tutti gli adempimenti legati al controllo di regolare esecuzione dell'appalto in capo al Direttore dei lavori ed al responsabile dei servizi e delle forniture dalla fase di consegna a quella di collaudo.

Art. 33– Varianti in corso d'opera

1. Per gli appalti di lavori, servizi e forniture le varianti in corso d'esecuzione possono essere ammesse, sentiti il progettista ed il Direttore dei Lavori, o il Responsabile tecnico della fornitura o servizio, esclusivamente qualora ricorra almeno uno dei seguenti motivi:

- a) per esigenze derivanti da sopravvenute disposizioni legislative e regolamentari;
- b) per cause impreviste e imprevedibili accertate nei modi stabiliti dal regolamento;
- c) per la presenza di eventi inerenti la natura e specificità dei beni oggetto dell'appalto verificatisi in corso d'esecuzione del contratto, o di rinvenimenti imprevisti e non prevedibili nella fase progettuale. La definizione degli eventi, nonché della natura e specificità dei beni è disciplinata dal regolamento;

d) nei casi previsti dall'articolo 1664, secondo comma, del codice civile; e) per il manifestarsi di errori o di omissioni del progetto; in tal caso il Responsabile unico del procedimento ne dà comunicazione all'Amministrazione aggiudicatrice unitamente a proposta motivata in ordine alle determinazioni da adottare. 2. Ove le varianti di cui al comma 1, lettera e) eccedano il quinto dell'importo originario del contratto, l'Amministrazione aggiudicatrice può procedere alla risoluzione del contratto ed indire una nuova gara alla quale è invitato l'aggiudicatario iniziale. In tal caso la risoluzione del contratto dà luogo al pagamento dei lavori, servizi e forniture eseguiti, dei materiali utili e del 10 per cento dei lavori, servizi e forniture non eseguiti, nella misura massima dei quattro quinti dell'importo del contratto. Ai fini del presente articolo si considerano errori o omissioni di progettazione l'inadeguata valutazione dello stato di fatto, la mancata o erronea identificazione della normativa tecnica vincolante per la progettazione, il mancato rispetto dei requisiti funzionali ed economici prestabiliti, la violazione delle norme di diligenza nella predisposizione degli elaborati progettuali. I titolari di incarichi di progettazione sono responsabili per i danni subiti dalle Amministrazioni aggiudicatrici in conseguenza di errori od omissioni nella progettazione di cui al comma 1, lett. e) con il conseguente obbligo di dotarsi della specifica polizza di garanzia di cui all'art. 31 della presente legge. 3. Sono ammesse, nell'esclusivo interesse dell'Amministrazione aggiudicatrice, le varianti, in aumento o in diminuzione, finalizzate al miglioramento del lavoro, servizio fornitura ed alla sua funzionalità, sempreché non comportino modifiche sostanziali e siano motivate da obiettive esigenze. L'importo in aumento relativo a tali varianti non può superare il 20 per cento dell'importo originario del contratto e deve trovare copertura nella somma stanziata per l'esecuzione dell'appalto. 4. Non sono considerate varianti ai sensi del comma 1 gli interventi disposti dal Direttore dei Lavori o Responsabile tecnico per risolvere aspetti di dettaglio, che non comportino un aumento eccedente il 5 per cento dell'importo del contratto stipulato per l'esecuzione dell'opera, del servizio o fornitura e previa verifica della relativa copertura finanziaria tra le somme stanziate per l'appalto. 5. L'amministrazione aggiudicatrice, durante l'esecuzione dell'appalto, può ordinare una variazione del contratto, in aumento o in diminuzione, fino alla concorrenza di un quinto dell'importo dell'appalto, e l'appaltatore è tenuto ad eseguire le variazioni agli stessi patti, prezzi e condizioni del contratto originario. Qualora i prezzi relativi alle variazioni non siano disponibili nel contratto originario gli stessi saranno concordati tra i contraenti, su proposta del direttore dei lavori o del responsabile tecnico dei servizi o delle forniture, secondo le modalità stabilite dal regolamento.	
Art. 34 – Sub-contratti e sub-appalti 1. Ai fini della presente legge sono “sub-contratti” tutti i contratti di lavori, servizi e forniture che l'appaltatore stipula con altri operatori economici per l'esecuzione dell'appalto pubblico del quale è affidatario e responsabile nei confronti di una amministrazione aggiudicatrice. 2. Ai fini della presente legge sono “sub-appalti” tutti i sub-contratti definiti come tali dalle norme nazionali con particolare riferimento a quelle	

per la lotta contro la criminalità organizzata. 3. Per gli appalti di lavori i sub-appalti sono autorizzati dall'Amministrazione aggiudicatrice a condizione che siano rispettate le prescrizioni previste dalla normativa vigente in materia dalle norme del sistema unico di qualificazione, definite con il D.P.R. 34/2000. 4. Per gli appalti di servizi e forniture l'Amministrazione è tenuta a specificare, nel bando di gara, quali sono i sub-contratti da intendersi come sub-appalti . Con esplicita previsione nel bando di gara l'Amministrazione può autorizzare il sub-appalto fino ad un massimo del 30% dell'importo dell'appalto. 5. Il servizio di progettazione di un lavoro, servizio o fornitura per il quale sia richiesta una specifica competenza professionale non può essere sub-appaltato.	
Art. 35 – Collaudo tecnico amministrativo 1. Il collaudo è finalizzato ad accertare la rispondenza del lavoro, fornitura o servizio, alle prescrizioni progettuali e di contratto, a verificare la regolarità delle prestazioni e dei corrispettivi dell'appaltatore. 2. Il collaudo riguarda interamente o parzialmente l'opera, il servizio e la fornitura, e deve tenere conto dei collaudi previsti dalle vigenti disposizioni in materia di strutture e di impianti. Nel regolamento sono definite le modalità ed i tempi di effettuazione del collaudo finale, che deve essere ultimato entro sei mesi dall'emissione del certificato di ultimazione dei lavori, servizi e forniture. Nei casi di lavori, servizi e forniture di particolare complessità, definiti dal regolamento, il suddetto termine è esteso a 12 mesi. 3. Per gli appalti di lavori il certificato di collaudo ha carattere provvisorio ed assume carattere definitivo decorsi due anni dall'emissione del medesimo. Decorso tale termine il collaudo si intende tacitamente approvato anche in assenza dell'atto formale di approvazione. 4. I collaudi in corso d'esecuzione si riferiscono a lavori, forniture, servizi, di particolare complessità, definiti dal regolamento, che richiedano verifiche in corso d'esecuzione o a parti che non possano essere utilmente sottoposte a solo collaudo finale. 5. I collaudi in corso d'esecuzione debbono essere definiti, nei modi e tempi stabiliti dal regolamento.	
Art. 36 – Scelta del collaudatore. 1. E' istituito presso la Regione Lombardia l'Albo Regionale dei Collaudatori e dei validatori dei progetti. Il regolamento disciplina le modalità di iscrizione. 2. Le Amministrazioni aggiudicatrici, per ogni appalto di lavori, di servizi o di fornitura, nominano un collaudatore o una commissione di collaudo. Il regolamento disciplina le modalità di nomina del collaudatore o della commissione di collaudo e di espletamento delle funzioni. 3. Il collaudo può essere affidato a soggetti esterni o interni alla Amministrazione aggiudicatrice, con adeguata professionalità, ad esclusione dei casi in cui:	

a) abbiano preso comunque parte alla progettazione, alla direzione dei lavori o alla direzione tecnica della fornitura o del servizio; b) siano amministratori, dipendenti, collaboratori di società che abbiano avuto parte nella stesura o nel controllo del progetto o sia stato incaricato come Direttore lavori o Responsabile tecnico; c) abbiano, o abbiano avuto nei tre anni precedenti, rapporti professionali od economici con operatori che, a qualsiasi titolo, abbiano partecipato alla realizzazione, alla progettazione, alla direzione del lavoro, fornitura o servizio da collaudare. d) esercitino l'attività di magistrati ordinari, amministrativi e contabili, avvocati e procuratori dello Stato. 4. Non possono essere affidati incarichi di collaudo a tecnici non iscritti all'Albo di cui al comma 1. 5. In caso di affidamento di incarico di collaudo a dipendenti dell'Amministrazione aggiudicatrice una somma non superiore allo 0,2 per cento dell'importo consuntivo dell'appalto, al lordo del ribasso d'asta, compresa tra le somme a disposizione nel quadro economico di ogni singolo intervento, è riconosciuta ai soggetti incaricati, secondo modalità definite con apposito provvedimento adottato della stessa Amministrazione.	
Art. 37 – Attività non soggette a collaudo 1. Nel caso di lavori di importo sino a 500.000 euro, servizi e forniture di importo pari o superiore alla soglia comunitaria, il certificato di collaudo è sostituito da quello di regolare esecuzione redatto dal Direttore dei Lavori o Responsabile Tecnico. Per i lavori di importo superiore a 500.000 euro ed inferiori a 1.000.000 di euro, l'Amministrazione aggiudicatrice può sostituire il certificato di collaudo con quello di regolare esecuzione. 2. Il certificato di collaudo è comunque obbligatorio nel caso sussistono contestazioni con l'appaltatore regolarmente formalizzate negli atti contabili con le modalità stabilite dal regolamento; 3. Non sono da assoggettare a collaudo gli appalti relativi ai servizi di progettazione.	
Art. 38 – Contenzioso 1. Negli atti contrattuali le Amministrazioni aggiudicatrici sono tenute ad indicare specifiche e puntuali previsioni per la soluzione di eventuali divergenze e contenziosi con l'appaltatore o il concessionario, anche mediante il deferimento ad arbitri 2. Il regolamento definisce le modalità per la risoluzione delle divergenze che insorgono a fronte di riserve avanzate dall'appaltatore con richieste di maggiori corrispettivi rispetto ai patti contrattuali, attraverso tentativi di conciliazione per il raggiungimento di accordi bonari da esperirsi ad opera del Responsabile unico del procedimento.	

TITOLO V
ORGANI CONSULTIVI REGIONALI
QUALITÀ E SEMPLIFICAZIONE DEGLI APPALTI PUBBLICI

Art. 39 – Consiglio regionale dei lavori pubblici.

1. E' istituito presso la direzione generale regionale preposta ai lavori pubblici il consiglio regionale dei lavori pubblici, di seguito denominato consiglio.
2. Il consiglio regionale dei lavori pubblici è nominato dalla Giunta regionale su proposta dell'assessore competente in materia di lavori pubblici. Le attività di supporto sono assicurate dalla direzione generale preposta ai lavori pubblici.
3. Il regolamento stabilisce la composizione, le modalità di nomina dei componenti, nonché le modalità di svolgimento delle attività del consiglio.
4. Il consiglio regionale dei lavori pubblici dura in carica quanto la legislatura regionale nel corso della quale è nominato.
5. Compete al consiglio regionale dei lavori pubblici esprimere pareri obbligatori in merito a:
 - a) strumenti programmatori predisposti dalle direzioni generali che riguardano la realizzazione di opere pubbliche;
 - b) progetti di lavori pubblici sussidiati di cui all'articolo 2 comma, 8, fatta eccezione per gli interventi di edilizia residenziale pubblica, di qualsiasi natura e di importo pari o superiore a 7,5 milioni di euro e relative varianti comportanti una maggiore spesa superiore al 5 per cento dell'importo contrattuale;
 - c) progetti di lavori pubblici realizzati direttamente dalla Regione di importo pari o superiore a 7,5 milioni di euro e relative varianti comportanti una maggiore spesa superiore al 5 per cento dell'importo contrattuale;
 - d) vertenze relative ai progetti di cui alle lettere b) e c) sorte con le imprese in corso d'opera o in sede di collaudo per maggiori compensi o per l'esonero di penalità contrattuali, i cui importi risultino superiori al 10 per cento dell'importo contrattuale, nonché sulle proposte di risoluzione o rescissione dei contratti, qualora non siano già in corso azioni giudiziarie o trattative, per addivenire ad un accordo bonario;
 - e) ogni altro oggetto previsto da disposizioni di legge o regolamentari.
 - f) progetti di edilizia sanitaria sussidiata ai sensi dell'articolo 2, comma 8, di importo superiore a 25 milioni di euro, ricompresi in accordi di programma quadro sottoscritti con il Governo nazionale. Tale parere è espresso in via esclusiva dal consiglio.

Il parere di cui alla lettera c), è vincolante.

6. Il consiglio regionale dei lavori pubblici esprime, inoltre, pareri facoltativi, nei casi previsti da disposizioni di legge o regolamentari, ovvero su richiesta degli uffici regionali interessati; svolge altresì funzioni

di assistenza e consulenza nei confronti delle direzioni generali regionali preposte alla realizzazione di lavori pubblici, al fine di assicurare uniformità di procedure ed interventi, anche mediante individuazione di appositi standard operativi.

7. Sono assoggettati al parere delle strutture tecniche regionali periferiche competenti in materia di lavori pubblici:

- a) i progetti di lavori sussidiati d'importo inferiore a 7,5 milioni di euro, e relative varianti, fatta eccezione per gli interventi di edilizia residenziale pubblica, se comportanti una maggiore spesa superiore al 5 per cento dell'importo contrattuale;
- b) i progetti di lavori pubblici realizzati direttamente dalla Regione d'importo inferiore a 7,5 milioni di euro e superiore a 100.000 euro;

Il parere di cui alla lettera b), è vincolante.

8. I pareri di cui ai commi 5 e 6 sono resi rispettivamente entro novanta e sessanta giorni dalla data di presentazione della richiesta e sono soggetti al silenzio assenso. Per i progetti relativi agli interventi previsti in accordo di programma quadro i pareri sono resi entro quarantacinque giorni e sono soggetti al silenzio assenso.

9. Per i progetti di cui alle lettere a) e b) del comma 7, inferiori a 500 mila euro, il beneficiario del contributo, assevera la congruità tecnico-amministrativa alle disposizioni previste dai piani e programmi regionali.

10. Per i lavori di cui all'articolo 2, comma 8, il beneficiario del contributo, assevera la conformità tecnico-amministrativa dei progetti e dei lavori eseguiti, alle disposizioni previste dai piani e programmi regionali.

Art. 40– Osservatorio regionale degli appalti e delle concessioni

1. E' istituito presso la Direzione Generale competente in materia di lavori pubblici, l'Osservatorio regionale degli appalti pubblici e le concessioni, di seguito denominato Osservatorio.

2. L'Osservatorio regionale rileva e raccoglie, oltre ai dati di cui all'articolo 5, comma 2, informazioni e dati statistici sulle modalità di esecuzione ed i risultati degli appalti di lavori, servizi e forniture, nonché delle concessioni di lavori e servizi, sul rispetto delle disposizioni vigenti in materia di subappalto, di contrattazione collettiva e di prevenzione degli infortuni.

3. Tutte le amministrazioni aggiudicatrici devono trasmettere all'Osservatorio le informazioni relative all'intero ciclo degli appalti realizzati nel territorio della Regione Lombardia secondo gli schemi tipo e le modalità stabilite dal regolamento ivi compresa quelle relative alla programmazione di cui all'art. 5. Il mancato invio di tali informazioni all'Osservatorio può essere motivo di revoca o di esclusione da finanziamenti o provvedimenti deliberati dalla Giunta Regionale a favore delle stesse Amministrazioni inadempienti, ed è soggetto a sanzione amministrativa variabile da un minimo di cinquecento euro ad un massimo di diecimila euro, con le modalità e i criteri stabiliti dal regolamento.

4. L'Osservatorio regionale si rapporta con tutti i soggetti istituzionali competenti a qualunque livello, anche nazionale e comunitario, per analizzare, elaborare coordinare e rendere disponibili le informazioni raccolte.

5. Nell'Osservatorio regionale ha sede l'articolazione regionale dell'Osservatorio nazionale dei lavori pubblici, le cui relazioni sono

definite da uno specifico protocollo d'intesa stipulato fra la Regione e l'Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici, sulla base del principio di reciprocità nello scambio delle informazioni e dei contenuti della presente legge. 6. L'Osservatorio regionale opera nel rispetto di standard comuni, anche informatici, che consentano l'interscambio delle informazioni con gli altri Osservatori regionali, i soggetti istituzionali, anche a livello nazionale e comunitario ed alle associazioni di imprese e lavoratori interessati. 7. La Regione pubblica ogni anno, sul proprio bollettino ufficiale e sul proprio sito informatico, un rapporto annuale sugli appalti pubblici nel quale sono analizzate le informazioni raccolte dall'Osservatorio regionale. 8. L'Osservatorio regionale svolge altresì i seguenti compiti: a) fornisce informazioni alla Giunta Regionale sulla programmazione degli appalti pubblici sul territorio regionale al fine di raccordare la stessa alla pianificazione strategica della Regione; b) determina ed aggiorna l'elenco regionale dei prezzi unitari nei lavori pubblici e dei costi standardizzati per le opere pubbliche; c) assicura le attività necessarie per il funzionamento del sito informatico per la pubblicazione degli avvisi e dei bandi di gara secondo le disposizioni vigenti; 9. Il regolamento disciplina l'organizzazione e lo svolgimento delle funzioni dell'Osservatorio. 10. L'Osservatorio assicura la collaborazione alle Autorità e Organismi nazionali preposte al settore degli appalti pubblici di forniture, servizi e lavori.	
Art. 41 – Elaborazione e diffusione di indirizzi per la trasparenza e la qualità del ciclo dell'appalto. 1. La Regione promuove l'aggiornamento e la qualificazione dei soggetti operanti nel ciclo dell'appalto, anche con specifiche forme di incentivi, per lo svolgimento di attività relative a: a) progettazione; b) responsabile unico del procedimento; c) responsabili della sicurezza; d) direzione dei lavori; e) responsabili tecnici delle forniture e servizi; f) collaudo; la qualificazione dei soggetti, interni o esterni all'Amministrazione aggiudicatrice, chiamati ad espletare tali attività è considerata fondamentale per la gestione efficace del ciclo dell'appalto. 2. La Giunta regionale definisce e pianifica le attività di aggiornamento e qualificazione previste dal presente articolo.	

Art. 42 – Cooperazione fra Amministrazioni aggiudicatrici 1. La Regione favorisce forme di aggregazione e cooperazione fra gli Enti locali per l'esercizio delle funzioni previste nella presente legge. 2. Le forme di aggregazione e cooperazione si ispirano a principi di efficienza, efficacia ed economicità nonché di razionalizzazione della spesa pubblica. Le azioni di incentivazione sono definite con apposito atto della Giunta Regionale. 3. Qualora si renda necessaria l'azione integrata e condizionata di diverse amministrazioni statali, regionali o locali, l'Amministrazione aggiudicatrice, su proposta del Responsabile unico del procedimento può promuovere la conclusione di un accordo di programma ai sensi della legge regionale 14/03/2003, n. 2. 4. Per l'acquisizione di intese, pareri, concessioni, autorizzazioni, nulla osta e assensi comunque denominati, al fine dell'esecuzione di un appalto pubblico, l'amministrazione aggiudicatrice, su proposta del Responsabile unico del procedimento convoca una conferenza di servizi ai sensi della normativa vigente in materia.	
Art. 43– Certificazioni 1. Per tutte le certificazioni ed autocertificazioni presentate al fine di partecipare alle procedure di gara si applicano le disposizioni previste dal DPR 445/2000 e successive modifiche e integrazioni . 2. L'Amministrazione aggiudicatrice, in qualsiasi fase del procedimento, può effettuare accertamenti d'ufficio relativi ai fatti, stati, qualità o requisiti documentati tramite le dichiarazioni sostitutive. 3. Qualora dagli accertamenti d'ufficio emergano dichiarazioni false, la stazione appaltante, provvede, secondo le circostanze: a) all'adozione di provvedimento di decadenza di ogni provvedimento già adottato in favore del dichiarante; b) all'avvio delle eventuali azioni conseguenti per il risarcimento dei danni subiti. 4. Qualora il provvedimento di decadenza indicato al comma 3 riguardi un provvedimento di aggiudicazione, l'Amministrazione aggiudicatrice provvede ad affidare il contratto con le modalità di cui all'art. 15 comma 4. 5. Prima di adottare il provvedimento inerente l'aggiudicazione, il Responsabile unico del procedimento acquisisce d'ufficio tutte le certificazioni, che le pubbliche amministrazioni sono tenute a rilasciare, idonee e sufficienti a dimostrare tutti i fatti, gli stati, le qualità e i requisiti indicati nelle dichiarazioni sostitutive rese dall'operatore economico.	
Art. 44 – Disposizioni per la semplificazione delle istanze 1. Al fine di semplificare la partecipazione degli interessati alle varie fasi dei procedimenti contrattuali, l'Amministrazione aggiudicatrice mette a disposizione degli stessi i moduli per la richiesta di partecipazione e per tutti gli adempimenti successivi. 2. I moduli di cui al comma 1 contengono l'indicazione di tutti i requisiti,	

stati, fatti e qualità che i candidati devono dichiarare di possedere per partecipare al procedimento, secondo schemi definiti dal regolamento. I soggetti interessati alle varie fasi del procedimento che intendano formulare istanza di partecipazione sono tenuti ad utilizzare i moduli di cui al comma 1, pena l'esclusione dal procedimento	
Art. 45 – Sistemi qualità e attestazione dell'attività amministrativa 1. La Regione promuove l'adozione dei sistemi qualità nell'attività amministrativa dei soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, anche attraverso forme di incentivazione economica, ed emana disposizioni contenenti indirizzi e direttive finalizzate alla loro più ampia, rapida ed efficace applicazione. 2. Per sistema di qualità si intende un sistema di norme procedurali formalizzate mediante una adeguata documentazione costituita, almeno, da un manuale di qualità e dalla documentazione complementare, i cui contenuti minimi sono stabiliti dal regolamento, in cui sono esplicitamente e puntualmente evidenziate, secondo metodologie ispirate alla normativa europea della serie UNI EN ISO 9000, i documenti e le procedure necessarie a garantire la qualità del procedimento, con particolare riferimento alla fase di selezione dei concorrenti, aggiudicazione del contratto e gestione degli adempimenti successivi.	

TITOLO VII

DISPOSIZIONI FINANZIARIE E TRANSITORIE E FINALI

Art. 46 – Disposizione finanziaria

1. Agli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge si fa fronte con i seguenti capitoli di spesa:

- per gli artt. con
- per gli artt. con
- per gli artt. con

Art. 47 – Disposizioni transitorie e finali

1. Agli appalti ed alle concessioni per i quali si sia già provveduto alla pubblicazione dei bandi o degli avvisi di gara alla data di entrata in vigore della presente legge continuano ad applicarsi le disposizioni del previgente ordinamento.

2. Con l'entrata in vigore della presente legge sono abrogate le seguenti leggi o articoli di leggi regionali:

- Legge
- Legge
- Art.
- Art.

3. Agli istituti regolamentati dallo Stato non disciplinati dalla presente legge si applica la previgente normativa statale fino all'esercizio della potestà legislativa regionale.

Art. 48– Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore unitamente all'approvazione del regolamento d'attuazione di cui all'articolo 4.